

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

760^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 55-89

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 91-112

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri)

(56) *BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(560) *LORENZI. - Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

(1636) *DE LUCA Athos ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

(2416) *D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) *BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) *ASCIUTTI ed altri. - Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici:*

PRESIDENTE Pag. 2, 11, 13 e passim
 CÒ (Misto-RCP) 3
 BRIGNONE (LFPIN) 3, 19, 31 e passim
 ASCIUTTI (FI) 3, 13, 15 e passim
 TONIOLLI (FI) 6, 24
 LORENZI (Misto-AF) 6, 17, 20 e passim
 GUBERT (Misto-Centro) 8, 13, 19 e passim
 MASULLO (DS) 9, 20, 21 e passim
 BISCARDI (DS) 10
 BEVILACQUA (AN) 3, 10, 11 e passim
 MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 11, 21, 40 e passim
 LAURO (FI) 18, 22
 PINGGERA (Misto) 25, 36, 37
 PERUZZOTTI (LFPIN) 32
 RESCAGLIO (PPI) 10, 38
 TAROLLI (CCD) 39

Verifiche del numero legale . . . 13, 15, 16 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 14, 17, 26 e passim

MOZIONI E INTERPELLANZE

Per la discussione della mozione 1-00493 e lo svolgimento dell'interpellanza 2-01010:

PRESIDENTE 45, 46
 ANGIUS (DS) 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDeuR: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti e federalisti: Misto-AF; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

GUBERT (<i>Misto-Centro</i>)	Pag. 45, 46	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	Pag. 75
NOVI (<i>FI</i>)	46	Articolo 5 ed emendamenti	82
DISEGNI DI LEGGE		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	85
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356:		ALLEGATO B	
PRESIDENTE	46, 47, 49 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	91
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	46, 47, 53	DISEGNI DI LEGGE	
ASCIUTTI (<i>FI</i>)	47, 50, 52	Annunzio di presentazione	100
BRIGNONE (<i>LFPIN</i>)	48	Nuova assegnazione	100
MASINI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	49	INTERROGAZIONI	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	50, 51, 54	Annunzio	54
Verifiche del numero legale	52, 53	Interrogazioni	100
ALLEGATO A		DISEGNO DI LEGGE N. 4216:	
DISEGNO DI LEGGE N. 4216:		Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno nn. 17, 18, 2, 60, 61 e 63	55

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*)

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) DE LUCA Athos ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità

del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – *Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) BRIGNONE ed altri. – *Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) BEVILACQUA e MARRI. – *Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) TONIOLLI ed altri. – *Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) ASCIUTTI ed altri. – *Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta di ieri si era concluso l'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 3 del disegno di legge n. 4216. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.8, 4.1, 4.41, 4.66, 4.0.6, 4.0.1, 4.0.70 e 4.0.10 (Testo corretto).

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra l'emendamento 4.22, integralmente sostitutivo dell'articolo.

BEVILACQUA (*AN*). Dà per illustrati i propri emendamenti, ritirando il 4.13.

BRIGNONE (*LFPIN*). Dà conto dei propri emendamenti, in particolare del 4.240, che individua una diversa articolazione della scuola secondaria, e del 4.28, per la predisposizione in tempi rapidi di norme volte alla puntualizzazione e standardizzazione dei crediti formativi.

ASCIUTTI (*FI*). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma, con particolare riguardo al 4.38, tendente ad assicurare pari dignità alla formazione professionale rispetto all'istruzione scolastica. A tale scopo, il 4.41 propone il trasferimento alle regioni degli istituti professionali statali.

TONIOLLI (*FI*). L'emendamento 4.84 propone una più precisa articolazione della scuola secondaria, in quanto l'assenza di contenuti della riforma proposta dal Governo e l'unificazione della denominazione fanno sorgere il sospetto che si vogliano abolire gli istituti di formazione professionale.

LORENZI (*Misto-AF*). Tra gli emendamenti illustrati, sottolinea il 4.6 tendente ad introdurre nella certificazione rilasciata a conclusione del periodo dell'obbligo anche una valutazione dei risultati conseguiti, sia pure soltanto come nulla osta alla prosecuzione degli studi.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra i propri emendamenti. La modifica proposta con l'emendamento 4.103 tende a far sì che la formazione secondaria non sia funzionale solo alla prosecuzione degli studi ed alla formazione professionale, ma anche alle altre attività sociali. Presenta infine l'ordine del giorno n. 60 (*v. Allegato A*), che trae origine dall'emendamento 3.119 ritirato nella seduta pomeridiana di ieri.

MASULLO (*DS*). Illustra l'emendamento 4.27: dividere il sapere in categorie (scientifico-professionale e umanistico) non ha senso se si adottano metodologie di insegnamento che ne privilegino la criticità. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Contestabile e Gubert*).

BISCARDI (*DS*). Ritira l'ordine del giorno n. 2, preannunciando l'intenzione di presentare due distinti ordini del giorno, di cui illustra i contenuti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ritiene accoglibili emendamenti che propongono variazioni alla strutturazione del ciclo secondario, che incidono sul rapporto tra formazione professionale ed istruzione, che vogliono riproporre con legge la sperimentazione (che va riservata all'autonomia scolastica) o che propugnano una riduzione degli indirizzi. La certificazione finale non prescinde dalla valutazione dei singoli anni, mentre l'estensione della denominazione di «liceo» per tutta l'istruzione secondaria superiore non significa individuazione di una formazione indefinita. Il parere è contrario anche al 4.58, in quanto sono già previsti dispositivi di verifica, con il coinvolgimento di tutti i soggetti aventi titolo. È altresì contrario al 4.105 in quanto più limitativo del testo in esame. Invita invece a ritirare il 4.7 e il 4.3.

Accoglie poi l'ordine del giorno n. 18, mentre propone una riformulazione degli ordini del giorno nn. 60 e 17 (*v. Allegato A*). Fornisce infine alcuni suggerimenti al senatore Biscardi sugli ordini del giorno di cui ha preannunciato la presentazione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge il 4.22. Con votazione nomi-

nale elettronica, chiesta dal senatore BEVILACQUA (AN), ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è poi respinto il 4.8.

BEVILACQUA (AN). Stante l'atteggiamento di arrogante indisponibilità al confronto da parte del Governo e della maggioranza, i senatori di AN non interverranno più nel corso dell'esame del provvedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 4.240. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge poi il 4.84.

ASCIUTTI (FI). Sottoscrive il 4.9, sul quale chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, risulta respinto il 4.9.

ASCIUTTI (FI). Ringrazia il Sottosegretario per avere quanto meno motivato il parere sugli emendamenti e chiede la verifica del numero legale sul 4.70.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 4.70. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LORENZI (Misto-AF) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge quindi il 4.1. È poi respinta la prima parte dell'emendamento 4.100, fino alla parola «tre»; di conseguenza, risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 4.101. Sono altresì respinti gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.2 e 4.12.

LAURO (FI). Aggiunge la firma al 4.27, su cui il Gruppo FI voterà a favore.

BEVILACQUA (AN). Anche a nome dei senatori Pace e Marri, sottoscrive l'emendamento, sul quale chiede sia verificata la presenza del numero legale.

BRIGNONE (LFPIN). Preannuncia il voto di astensione.

GUBERT (Misto-Centro). Sottoscrive l'emendamento, per il quale chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

LORENZI (Misto-AF). Dichiarò il voto contrario sull'emendamento.

MASULLO (DS). Ritira l'emendamento e presenta, insieme al senatore Biscardi, l'ordine del giorno n. 63 (v. *Allegato A*).

BEVILACQUA (AN). Chiede di far proprio l'emendamento 4.27, sul quale anch'egli propone la votazione mediante procedimento elettronico.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accoglie l'ordine del giorno n. 63 come raccomandazione.

LAURO (*FI*). Ritiene che l'emendamento 4.27, essendo stato sottoscritto da altri senatori, debba essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendone titolare il senatore Masullo, che lo ha ritirato, l'emendamento non può essere votato. Inoltre, essendo stato accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo, non sarà posto in votazione l'ordine del giorno n. 63.

ASCIUTTI (*FI*). Essendo favorevole già all'emendamento, chiede di poter sottoscrivere l'ordine del giorno.

LORENZI (*Misto-AF*). Ribadisce la contrarietà ai contenuti dell'emendamento 4.27.

TONIOLLI (*FI*). Aggiunge anch'egli la propria firma all'ordine del giorno n. 63.

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottoscrive anch'egli l'ordine del giorno n. 63. Insiste poi nel chiedere l'approvazione del 4.102.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.102 e 4.25.

PRESIDENTE. Essendo privo di reale portata modificativa, il 4.72 è inammissibile.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 4.103, 4.34 e 4.14.

PINGGERA (*Misto*). Ritira il 4.3 e il 4.7.

Il Senato respinge l'emendamento 4.15.

ASCIUTTI (*FI*). Contesta il fatto che non sia stato messo ai voti il 4.72. Chiede poi la verifica del numero legale sul 4.38.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 4.38. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge quindi l'emendamento 4.41. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 4.4, 4.16 e 4.17. È quindi respinta la prima parte del 4.44 fino alle parole «a un'area o a indirizzi diversi»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 4.45. Sono altresì respinti gli emendamenti 4.47, 4.48, 4.26, 4.18, 4.19, 4.50, 4.76 e 4.23.

ASCIUTTI (*FI*). Chiede la votazione mediante procedimento elettronico sul 4.77.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,25.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge il 4.77. Sono poi respinti, con distinte votazioni, il 4.53, il 4.20 e il 4.5.

ASCIUTTI (FI). Chiede la verifica del numero legale, invitando la Presidenza ad una maggiore vigilanza sul suo accertamento. *(La richiesta non risulta appoggiata).*

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 4.54 e il 4.55. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), è poi respinto il 4.21.

BRIGNONE (LFPIN). Voterà a favore del 4.82, lamentando come il Governo non abbia risposto alle obiezioni sulla mancata coincidenza tra la fine di un ciclo scolastico ed il rilascio di un diploma, preferendo fare riferimento ad una generica certificazione.

ASCIUTTI (FI). Dichiarò il voto favorevole al 4.82 e chiede la verifica del numero legale.

LORENZI (Misto-AF). Il 4.82 e il 4.6, per i quali voterà a favore, fanno emergere la necessità che il termine dell'obbligo scolastico coincida con la conclusione di un ciclo.

PERUZZOTTI (LFPIN). Sottoscrive il 4.82.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 4.82.

BRIGNONE (LFPIN). Voterà a favore del 4.6, purché il nulla osta risponda a criteri oggettivi e omogenei per tutto il territorio nazionale.

LORENZI (Misto-AF). Concorda con l'interpretazione offerta dal senatore Brignone.

ASCIUTTI (FI). Aggiunge la firma.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 4.6 ed il 4.78. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), è quindi respinto il 4.57.

BRIGNONE (*LFPIN*). Il Governo, dichiaratosi contrario al 4.28, dovrebbe spiegare come intende standardizzare i crediti formativi in caso di passaggio ad altro indirizzo.

BEVILACQUA (*AN*). Sottoscrive il 4.28 e dichiara il voto favorevole del Gruppo AN.

Il Senato respinge il 4.28. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge il 4.66.

PINGGERA (*Misto*). Ritira il 4.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI), il Senato respinge l'emendamento 4.500. È inoltre respinto il 4.58.

RESCAGLIO (*PPI*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno n. 17 proposta dalla rappresentante del Governo (*v. Allegato A*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Accetta di modificare l'ordine del giorno n. 60 secondo le indicazioni della rappresentante del Governo (*v. Allegato A*).

BISCARDI (*DS*). Presenta gli ordini del giorno nn. 61 e 2 (Nuovo testo), redatti tenendo conto dei suggerimenti offerti dal rappresentante del Governo (*v. Allegato A*).

ASCIUTTI (*FI*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 61.

BRIGNONE (*LFPIN*). Aggiunge anche la sua firma a tale ordine del giorno.

PERUZZOTTI (*LFPIN*). Aggiunge la firma al n. 61.

TAROLLI (*CCD*). Sottoscrive il n. 61.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accoglie gli ordini del giorno nn. 61 e 2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Poiché sono stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 17 (Nuovo testo), 18, 60 (Nuovo testo), 61 e 2 (Nuovo testo) non vengono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 4.

Il Senato respinge poi l'emendamento 4.0.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEVILACQUA (AN) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge quindi il primo comma dell'emendamento 4.0.6; di conseguenza, risultano preclusi la restante parte

dell'emendamento ed il successivo 4.0.1. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta del senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 4.0.70.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, avanzata dal senatore ASCIUTTI (FI), non risulta appoggiata. Pertanto l'emendamento 4.0.10 (Testo corretto) è improcedibile.

GUBERT (*Misto-Centro*). Sottoscrive l'emendamento 4.0.13, invitando il Governo a prestare la dovuta attenzione al tema dei corsi post-diploma.

ASCIUTTI (*FI*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo e chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

BRIGNONE (*LFPIN*). Sottolinea l'importanza dei corsi post-diploma di specializzazione non universitaria, trattati anche dal precedente emendamento 4.0.200.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 4.0.13.

ASCIUTTI (*FI*). Chiede che la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.0.14.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata.

Il Senato respinge l'emendamento 4.0.14.

Per la discussione della mozione 1-00493 e lo svolgimento dell'interpellanza 2-01010

ANGIUS (*DS*). Invita la Presidenza a sollecitare il Governo affinché si renda disponibile per la discussione della mozione relativa alla presa di posizione dei Capi di Stato dell'Unione europea sulla formazione del nuovo Governo austriaco.

GUBERT (*Misto-Centro*). Avanza analoga richiesta a proposito dell'interpellanza da lui presentata sullo stesso argomento.

NOVI (*FI*). Si associa a tali richieste.

PRESIDENTE. Assicura che prenderà accordi con il Governo e che convocherà la Conferenza dei Capigruppo per le deliberazioni conseguenti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.10 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEVILACQUA (*AN*). Non condividendo l'andamento dei lavori, rinuncia ad illustrare gli emendamenti.

ASCIUTTI (*FI*). Illustra gli emendamenti recanti la sua firma, sottolineando come l'articolo 5, che si limita a richiamare norme già esistenti, sia pleonastico. In particolare l'emendamento 5.9 precisa il concetto di formazione professionale.

BRIGNONE (*LFPIN*). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti. Coglie l'occasione per invitare il Governo a prendere atto dell'atteggiamento costruttivo delle opposizioni ed a considerare che l'attuazione della riforma, prevista per un arco temporale di cinque anni, potrebbe venire in larga parte gestita dalle forze attualmente all'opposizione.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, che intervengono su materie già disciplinate da altre norme.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEVILACQUA (AN) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 5.300. Risulta quindi respinto l'emendamento 5.9.

ASCIUTTI (*FI*). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento 5.4. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,41.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ASCIUTTI (FI) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 5.4. È poi respinto il 5.20. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, richieste dal senatore ASCIUTTI

(FI), il Senato respinge altresì gli emendamenti 5.5 e 5.6. Viene quindi respinto il 5.8.

È infine approvato l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 5.0.1. Su richiesta avanzata dal senatore BEVILACQUA (AN), ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

ALBERTINI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Caponi, Cecchi Gori, Cioni, De Carolis, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Palumbo, Polidoro, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Elia, La Loggia e Manzella, per partecipare alla Conferenza intergovernativa sulla revisione dei Trattati, organizzata dal Parlamento Europeo; Visentin, per partecipare al Comitato direttivo dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri)

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge-quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) DE LUCA Athos ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(4356) ASCIUTTI ed altri. – Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4216, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del disegno di legge n. 4216.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 4.22, interamente sostitutivo dell'articolo 4, al fine di eliminare soprattutto un punto che riteniamo assai negativo dell'impianto della legge: il riconoscimento che l'obbligo scolastico può essere adempiuto a partire dalla fascia d'età che va dai 13 ai 14 anni nei centri professionali o, addirittura, nell'apprendistato. Ciò avviene su richiesta dei genitori – che acquisiscono, tra l'altro, un potere assolutamente eccessivo – all'interno dell'offerta formativa già attuata nell'ambito dell'autonomia scolastica. Questo ci sembra veramente l'elemento più negativo contenuto nella legge.

BEVILACQUA. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 4 si illustrano da sé.

BRIGNONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.240 propone una differente normativa per quanto riguarda la scuola secondaria. Rispetto al testo che stiamo esaminando vi sono alcune diversità e integrazioni: per esempio, al comma 10 si propongono le aree di progetto, al comma 12 si afferma che le scuole secondarie superiori possono consorziarsi al fine di creare zone di servizi orizzontali. È vero che questi ragionamenti possono essere sottintesi nel testo al nostro esame, però ritengo sarebbe opportuno esplicitarli ai fini della normativa secondaria, che sarà determinante per la riforma dei cicli scolastici.

Gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.82 apportano alcuni miglioramenti al testo.

Con l'emendamento 4.28 si stabilisce che entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà emanare delle norme volte alla puntualizzazione e standardizzazione dei crediti formativi nel rispetto del sistema nazionale di valutazione. Se ne parla spesso, ma finora non sono stati chiariti i punti essenziali, i criteri secondo i quali verrà determinato il sistema nazionale di valutazione, che nell'ambito dell'autonomia costituirà un punto di riferimento essenziale che potrà dare l'opportuno spessore ai titoli di studio, stante la vigenza del loro valore legale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.84 sarà illustrato dal collega cofirmatario, senatore Toniolli.

L'emendamento 4.70, che propone la sostituzione del testo del comma 1 dell'articolo 4, si illustra da sé.

Con l'emendamento 4.72 si propone di sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «oppure», che riteniamo più opportuna.

L'emendamento 4.34 propone di sostituire il terzo periodo del comma 1, che recita: «Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge», con il seguente: «Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale». Tale proposta riprende, in gran parte, alcuni concetti che, a suo tempo, il senatore Biscardi propose proprio in quest'Aula.

Ricordo che l'emendamento 4.35 è stato ritirato.

Con l'emendamento 4.38 si propone di inserire, dopo il secondo comma, il seguente: «2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi: a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria; b) percorsi del sistema dell'istruzione professionale di competenza regionale; c) esercizio dell'apprendistato...». Avanziamo tale proposta per una ragione molto semplice: le difficoltà che si evincono nel portare avanti, nel nostro Stato, la riforma del doppio binario tra formazione professionale e istruzione scolastica. Più volte si è avuto modo di ascoltare il ministro Berlinguer dichiarare che i nostri diplomati, rispetto a quelli europei, sono numericamente di gran lunga inferiori. Questa affermazione è vera, ma da una lettura più attenta dei dati emerge anche che in Germania, ad esempio, i giovani che si diplomano sono circa il 90 per cento, la cui maggior parte però proviene dalla formazione professionale, che ha la stessa dignità dell'istruzione scolastica. Nel nostro Paese invece non si vuole accettare la pari dignità tra formazione professionale e istruzione scolastica.

Pur comprendendo il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'emendamento 4.41 si intende trasferire alle regioni gli attuali istituti professionali di Stato che, in realtà, fanno tutto meno che dare una professione ai nostri giovani, trattandosi di fatto di istituti superiori frequentati da coloro che hanno maggiori difficoltà nell'apprendimento), affinché gli istituti stessi siano adibiti alla effettiva formazione professionale.

Con l'emendamento 4.44 chiediamo di sostituire, al comma 3, le parole: «da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi» con le seguenti: «a un'area o a indirizzi diversi ovvero alla formazione professionale». Oltre a proporre l'aggiunta della formazione professionale, che ribadiamo sempre, l'emendamento tende ad eliminare ogni riferimento al termine «modulo». Non riusciamo infatti a comprendere il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che è il seguente: «Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi...». Poiché la parola «modulo» si legge per la prima volta proprio nel comma 3, o si

specifica che cosa si intende con tale termine, che non risulta ben chiaro in quanto non definito, oppure lo si elimina.

L'emendamento 4.45 si illustra da sé.

Con l'emendamento 4.47 ribadiamo di inserire dopo le parole: «indirizzi diversi» le seguenti: «e alla formazione professionale», proprio per la pari dignità di quest'ultima.

L'emendamento 4.48 si illustra da sé, mentre il 4.50 concerne la formazione professionale e stabilire che sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per poter svolgere attività formative riguardanti la formazione professionale, devono essere accreditati.

L'emendamento 4.76 si illustra da sé, mentre mi riservo di illustrare anche l'emendamento 4.77 nel caso in cui il senatore La Loggia non fosse presente. Lo lascio per ultimo, signor Presidente: nel caso dovesse venire, lo illustrerò il primo firmatario.

L'emendamento 4.53 si illustra da sé, mentre con il 4.54 ribadiamo la possibilità per i nostri studenti di iscriversi ai centri di formazione professionale riconosciuti.

L'emendamento 4.55 è sostitutivo del comma 5 dell'articolo 4, ed è, a nostro avviso, più esaustivo del testo trasmessoci dalla Camera.

Con l'emendamento 4.78 vogliamo ribadire che la frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, quale il Governo porta avanti, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere comunque, anche per il passaggio alla formazione professionale e non solo per l'istruzione.

Con l'emendamento 4.57 chiediamo di inserire, dopo la parola: «modulare», le seguenti: «e delle attività previste al comma 6», che dovrebbero essere aggiunte.

Con l'emendamento 4.66 ribadiamo il numero massimo di studenti per classe, perché ne facciamo sempre una bandiera però poi in realtà siamo molto evasivi. Per questo con tale emendamento intendiamo ribadire che una classe per funzionare bene non dovrebbe essere costituita da un numero di studenti superiore a venti.

L'emendamento 4.500 si illustra da sé, mentre con il 4.58 chiediamo di aggiungere un comma che recita: «Ogni anno, entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-regioni riferisce al Parlamento» (perché crediamo che il Parlamento sia il luogo più rappresentativo del Paese; non sembra, in quest'Aula, comunque per noi vale questo concetto) «sulla frequenza, l'andamento e i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione superiore non universitaria»; cioè, ogni anno vogliamo sapere qui in Parlamento come vanno avanti questi lavori.

Poiché il senatore La Loggia non è ancora venuto, signor Presidente, illustro anche l'emendamento 4.77, con il quale chiediamo di sostituire il comma 4 con uno che recita: «Nei primi due anni, ottavo e nono anno di obbligo scolastico, sono attivate le sperimentazioni, di cui all'articolo 7

del decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministero della pubblica istruzione (...)». Che cosa chiede quest'emendamento?

L'articolo 7 di tale decreto reca il seguente titolo: «Iniziativa sperimentale tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale». In esso si legge: «In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo nei centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative, da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze ed il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base».

Con ciò intendo ribadire un concetto molto semplice: facciamo decreti per quanto riguarda la formazione professionale ma poi in realtà non mettiamo i nostri giovani in condizioni di poterla liberamente frequentare.

TONIOLLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per evidenziare quanto opportuna e motivata fosse la discussione di ieri. Ciò lo si riscontra proprio oggi esaminando l'articolo 4 che dimostra quanto sia fondato il sospetto sui contenuti che riempiranno i contenitori oggi vuoti all'esame dell'Assemblea.

Dalla premessa di questo disegno di legge risulta che motivo della riforma è in qualche modo la professionalizzazione dei giovani che abbandonano la scuola dopo l'obbligo. Ebbene, il comma 2 dell'articolo 4 contraddice appieno tale intendimento. Esso stabilisce che gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado assumeranno la denominazione di licei. Sorge allora il sospetto che si vogliano abolire istituti come quelli per geometri, ragionieri o periti; essi infatti non sono licei: un liceo non professionalizza, ma approfondisce la cultura per poi consentire a coloro che superano la maturità liceale di frequentare le facoltà universitarie.

Quindi, la reiterazione di determinati argomenti fatta ieri dal senatore Ascitti non aveva lo scopo soltanto di far perdere tempo, ma di sottolineare che questo provvedimento fa nascere determinati sospetti. Non siamo convinti dell'utilità di questa legge perché voler chiamare licei degli istituti professionalizzanti è assurdo e autorizza il sospetto che li si voglia abolire. Non vogliamo che oggi si commetta l'errore commesso nel 1962-63 allorché si creò la scuola media unica: per non discriminare gli studenti si fa una scuola uguale per tutti. Ritengo che ciò sia assurdo e che ci debba far meditare su quella che potrebbe essere la prospettiva del presente disegno di legge.

LORENZI. Signor Presidente, colleghi senatori, desidero illustrare i miei quattro emendamenti, riagganciandomi naturalmente a quanto già affermato nella seduta di ieri.

A tal proposito, vorrei richiamare i colleghi sul fatto che la stampa di oggi sembra non dare alcun risalto alla discussione sulla riforma scolastica

che si sta svolgendo presso il Senato della Repubblica. Si dà il caso che la maggior parte dei giornali titoli a caratteri cubitali sul tema dei concorsi per i «super prof.» ma non riservi quasi commenti alla riforma scolastica. Ciò la dice lunga sul valore che viene attribuito ai lavori parlamentari e sull'importanza invece del livello extraparlamentare che continua ad avere sempre l'ultima parola.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.5 non posso che ribadire che essi fanno parte di un impianto logico di regolarizzazione di questa riforma che se vuole chiamarsi riforma dei cicli scolastici deve adeguarsi alla terminologia ed al rigore che ciò comporta.

Quindi, è il rinnovato tentativo – ahimè ormai chiaramente superato dall'approvazione degli articoli precedenti, in particolare dell'articolo 3 – che ha sancito questa definizione macroscopica ed erratica di ciclo di sette anni (che ciclo non è, ma che oserei chiamare «modulone»), così come quello della scuola secondaria.

L'ultimo emendamento, invece, ha un significato molto più profondo. Si tratta dell'emendamento 4.6, che si inserisce al comma 5, il quale si riferisce alla conclusione del periodo dell'obbligo scolastico, quando viene rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. In pratica, in questa fase non si parla minimamente di votazione e di valutazione. Ora, dato che l'intero discorso dei cicli è stato impostato e concepito in una logica meritocratica e federalista per quanto riguarda i contenuti e invece centralista per quanto riguarda i contenitori, per quale motivo non si vuole considerare l'aspetto più importante, ossia quello della differenziazione nella formazione dell'alunno, del passo dopo passo, quindi della valutazione dei risultati conseguiti? In poche parole, come vogliamo porci nei riguardi delle promozioni o delle bocciature?

È senz'altro lecito pensare che, trattandosi di scuola dell'obbligo, quindi di una frequenza obbligatoria fino a 15 anni, parlare di bocciatura *sic et simpliciter* non ha molto senso. Infatti, in qualche modo si precluderebbe la possibilità di completare il periodo formativo fino al quindicesimo anno. Pertanto, è normale e naturale pensare che l'alunno debba percorrere tutto l'*iter*, passo dopo passo, anno dopo anno, per avere tutte le *chance* di formazione nei diversi cicli, uguali ma capaci di portare un arricchimento vero nella formazione dello studente. Però, alla conclusione di questo periodo formativo, al quindicesimo anno di età, è ovvio che si deve fare un bilancio. Si dovrà arrivare ad un punto in cui sarà necessario fare la somma di tutte le risultanze, dei profitti e dei risultati ottenuti in questo lungo periodo di formazione obbligatoria dell'alunno. Allora, bisognerà emettere un giudizio, che potrebbe anche essere negativo; dobbiamo averlo presente con chiarezza. È inutile parlare di formazione obbligatoria dal quindicesimo al diciottesimo anno di età, perché se ad un certo punto avremo a che fare con studenti che non avranno dimostrato alcuna possibilità di recupero su certi fronti, non riesco a capire proprio come potremo continuare ad insistere sull'obbligo formativo a tutti i costi.

Ecco, quindi, la necessità di intervenire con un giudizio, che nell'emendamento 4.6 si riduce essenzialmente all'emissione di un nulla osta. Non è la somma di tutte le votazioni dei cicli precedenti, ma soltanto una presa d'atto che non c'è nulla che contrasta con la prosecuzione della regolarità della formazione dell'alunno, nel senso che ci sono delle possibilità normali (ottimali o meno, ma ci sono) per il proseguimento degli studi.

Questo è un aspetto che indubbiamente, signora Vice Ministro, sarà all'attenzione dei prossimi regolamenti di perfezionamento di questa riforma. Lo sappiamo bene, in quanto tutto è affidato ad un momento successivo, è delegato al Governo, il quale dovrà poi trasmettere al Parlamento i passaggi successivi per i pronunciamenti.

Resta, però, il fatto che non si può ignorare in questo momento il rilevante problema della valutazione.

In conclusione, mi si consenta di ricordare che tutta la questione si colloca in un contesto di valutazione globale dell'alunno e all'interno di un'impostazione di ispirazione federalista. Si offre, infatti, allo studente la possibilità di assaporare la scalata formativa nel contesto di una comunità locale, senz'altro allargata, anziché nel contesto nazionale nel senso stretto e più gretto del termine.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.100 e 4.101 che prospettano un'ipotesi di articolazione dei cicli diversa rispetto al testo in esame, prevedendo che la scuola dell'obbligo si compia nel ciclo della scuola media, attualmente media inferiore.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 4.102, che propone una piccola modifica. Il testo in esame introduce positivamente, tra gli obiettivi della scuola secondaria, l'arricchimento della formazione culturale, umana e civile degli studenti; la successiva dizione «sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità» fa però sorgere il dubbio che il vero obiettivo sia l'assunzione di responsabilità, cioè che la formazione culturale, umana e civile si realizzi attraverso l'assunzione di responsabilità. Giudico indebita tale concezione funzionalista della formazione umana, culturale e civile, in quanto l'assunzione di responsabilità è socialmente condizionata e, in ogni caso, non esaurisce la cultura né la crescita umana e civile. Molto semplicemente la mia proposta prevede la sostituzione della parola «sostenendoli» con le parole «e di sostenerli», in modo da distinguere le due sfere della formazione culturale, umana e civile e dell'assunzione di responsabilità, che potrebbe inoltre essere precisata in termini sociali.

L'emendamento 4.103 richiama l'attenzione su una funzionalizzazione al lavoro, eccessivamente riduttiva, della formazione secondaria. Quest'ultima dovrebbe formare alla continuazione degli studi universitari oppure all'inserimento nel mondo del lavoro. Che ne è allora della formazione culturale, umana e civile? Esistono altri ambiti della vita associata per i quali è opportuna una preparazione minima; a tale proposito ho se-

gnalato la vita della famiglia e altre vocazioni personali non rientranti nel mondo del lavoro.

Infine, ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ho ritirato l'emendamento 3.119 per sostituirlo con un ordine del giorno, la cui trattazione è stata rinviata all'esame dell'articolo 4, comma 5. Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento, che è volto ad evitare ripercussioni negative sull'alunno qualora egli non scelga secondo gli orientamenti indicati:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

ad attuare le forme di orientamento previste dal provvedimento in esame, riservando la comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano il loro vece la patria potestà».

9.4216-56-560-1636-2416-2977-3126-3740-4356.60

GUBERT

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmataria.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei pregare i colleghi e il Governo di non sottovalutare la questione sottesa all'emendamento 4.27. Molti potranno affermare che la definizione di asse culturale è una astratta questione di principio, incongrua rispetto ad una concezione democratica e pluralistica della cultura e della scuola.

Però vorrei fare qualche osservazione pratica. Sappiamo che nella nostra scuola, accanto ad insegnanti di grande valore ed impegno, vi sono anche coloro che dormono o che consegnano gli appunti ai propri allievi o che assegnano pagine da studiare. A tutti costoro, come contesteremo l'irregolarità del loro comportamento se all'articolo 4 si afferma che la finalità della scuola secondaria è quella di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità, sostenere le attitudini, arricchire la formazione culturale? Tutti gli insegnanti di cui ho parlato potranno dire che, sia pure a modo loro, realizzano questa finalità. Il vero è che formare dei giovani significa adottare non soltanto finalità ma metodologie in cui sia realizzato l'esercizio della criticità del sapere. Il sapere critico, infatti, non è quello che si somministra, è quello che si attua, quello che viene operando lo stesso studente sotto la guida dei professori; il sapere critico significa che un sapere, che non è portatore di verità, non è degno di essere sapere e, per essere portatore di verità, deve essere fondato sull'etica della ricerca e della convinzione razionale.

Questo credo sia un punto fondamentale senza di cui il disegno di legge al nostro esame finisce per rimanere non soltanto, come qualcuno

maliziosamente afferma, un contenitore senza contenuto, ma un corpo senza anima.

Signor Presidente, mi sia consentito di sottolineare che, essendo risuonata anche in quest'Aula oltre che nel dibattito precedente, la *vexata quaestio* (assai invecchiata) del rapporto tra umanesimo e scienza, tra formazione culturale, il liceo, e, viceversa, formazione professionale, vorrei precisare che queste categorie sono senza senso reale se è vero che il sapere, umanistico o scientifico o in prospettiva professionale o per libera formazione, è veramente tale soltanto se criticamente conquistato. Senza precisare poi qual è la conseguenza etica di questo principio perché, in fondo, l'etica è quello che si diceva, la volontà di non ingannare e di non essere ingannati: l'etica del sapere è l'etica della volontà di non ingannare e di non essere ingannati. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Contestabile e Gubert*).

RESCAGLIO. Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 17 e 18.

BISCARDI. Signor Presidente, avrei riformulato l'ordine del giorno n. 2 nel senso di precisare il passaggio dalla scuola di base alla scuola secondaria superiore. Nel testo del disegno di legge questo passaggio riguarda i primi due anni, senza una precisazione per quanto riguarda il raccordo tra la scuola di base e la scuola secondaria superiore. Pertanto, nella prima parte dell'ordine del giorno vorrei sostanzialmente impegnare il Governo a configurare i primi due anni non come un biennio unico e indistinto ma come un biennio di raccordo con la scuola di base e di avviamento al triennio superiore fondato su una equa ripartizione tra materie comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno da me presentato vorrei dire, come sottolineato anche dal collega Masullo, che il triennio superiore della scuola secondaria acquista uno spessore di contenuti disciplinari nettamente diverso e superiore rispetto alla formazione precedente; di conseguenza il corpo insegnante dei trienni superiori deve rispondere a delle specializzazioni particolari, ragione per cui il Governo dovrebbe impegnarsi a predisporre aree concorsuali particolari per le discipline dei trienni della scuola secondaria superiore. Attualmente noi abbiamo delle macroaree concorsuali che vanno dalla scuola media alla scuola secondaria superiore; a nostro avviso, nel nuovo ordinamento che risulta dalla riforma al nostro esame il triennio deve avere una forte caratterizzazione contenutistica delle discipline e quindi esige delle aree concorsuali particolari, tanto più che i nuovi concorsi si svolgeranno ai sensi della legge n. 341 del 1990, per cui la preparazione è affidata ad un corso di preparazione universitaria di durata biennale: ebbene, in quella sede può avvenire la diversificazione delle specializzazioni.

BEVILACQUA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intendiamo ritirare l'emendamento 4.13 che ci siamo accorti essere stato erroneamente presentato, ma non essere attinente al testo al nostro esame.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, credo valga anche rispetto a questi emendamenti – che non citerò uno per uno – per motivare il parere negativo del Governo, una considerazione che riguarda comunque l'insieme degli emendamenti che tendono a configurare diversamente l'assetto del ciclo secondario.

Per esempio, il Governo esprime parere negativo sull'emendamento 4.22 perché contempla una formulazione alternativa a quella prevista dal testo del disegno di legge, con la previsione di alcuni temi che peraltro il testo del provvedimento all'esame riconsidera in articoli successivi (penso alla questione del post-secondario) ed una declinazione delle aree che io ritengo invece contenuta nel testo con una articolazione migliore.

Vi sono poi altri emendamenti che afferiscono alla relazione tra formazione professionale e istruzione. Non vorrei ancora una volta riaprire una discussione, che mi pare sia stata ampia, sulle modalità del rapporto che il testo di legge all'esame disciplina, mi pare, con chiarezza, vale a dire sull'inaccettabilità di una sorta di sistema duale nel quinquennio così come si configura nel ciclo secondario nei primi due anni fra istruzione e formazione professionale; quindi sugli emendamenti che si riferiscono a questa riproposizione di dualità il parere è negativo.

Vi sono poi altri emendamenti – mi riferisco per esempio agli emendamenti 4.77 e 4.54 – che ripropongono – anche questo un elemento, come dire, un po' divergente nel quadro che si sta configurando di applicazione dell'autonomia –, la reintroduzione alle sperimentazioni.

Il senatore Asciutti sa bene che la sperimentazione è questione che viene affidata all'autonomia delle scuole: non vorrei richiamare ancora, da questo punto di vista, il regolamento sull'autonomia organizzativo-didattica, in quanto egli sa altrettanto bene che andiamo verso la revisione di tutti i *curricula*.

In ogni caso, il richiamo alle sperimentazioni presente sul testo è, se non ho inteso male il senso degli emendamenti, teso a fissare quanto disciplinato dall'articolo 7 del decreto attuativo della legge n. 9 del 1999, sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, articolo – questo – valido in sede di prima applicazione. Da questo punto di vista richiamo l'articolo 6, che invece mette a regime la disciplina del rapporto tra la formazione professionale e la scuola, l'istruzione, per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo.

Ci sono, poi, un paio di emendamenti che si richiamano alla questione modulare. Vorrei sottolineare che il modulo è una modalità organizzativa nella quale si può configurare un'unità e una parte del percorso for-

mativo: in tal senso va letta la persistenza del termine «modulo» nel testo del comma 3 dell'articolo 4.

Gli emendamenti presentati dal senatore Lorenzi sembrano poi quasi evidenziare la preoccupazione che la certificazione finale della terminalità dell'obbligo annulli ogni idea di valutazione: ebbene, la valutazione, nell'intero percorso scolastico e nella terminalità di ogni anno viene fatta, evidentemente; non c'è una mera prosecuzione indistinta che prescinda da qualunque valutazione. Vorrei rassicurarlo, quindi, da questo punto di vista.

Mi pare di dover esprimere convintamente un parere negativo anche su quegli emendamenti che tendono ad eliminare, semmai, l'idea che la definizione di liceo per tutta l'istruzione secondaria superiore comporti il consegnare questo comparto ad una sorta di formazione disinteressata, annullando tutte le articolazioni chiaramente indicate anche nel comma 1 dell'articolo 4, dove si dice che le aree afferiscono anche alla parte «tecnica e tecnologica, artistica e musicale». La denominazione di liceo, dunque, nulla c'entra con la configurazione dei *curricula*, i quali mantengono la filiera dell'offerta formativa organizzata in aree ed indirizzi.

Mi pare anche che per quanto riguarda gli emendamenti inerenti la riduzione e l'innovazione degli indirizzi il testo elaborato dalla Camera tenga conto con sufficiente chiarezza della necessità di una loro riduzione, mentre l'esigenza di innovazione mi pare sia *in re ipsa*.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 4.58, perché il dispositivo di verifica dell'applicazione della futura legge in generale è già presente nel testo all'esame di questa Assemblea: in particolare, la questione che afferisce all'andamento e ai risultati «in termini di accesso al mondo del lavoro» credo che certamente richieda l'opportunità di utilizzare la sede della Conferenza Stato-regioni, ma anche il contributo di altri soggetti, corresponsabili dello sviluppo delle politiche di relazione tra formazione ed esiti occupazionali.

Invito al ritiro i presentatori degli emendamenti 4.7 e 4.3, perché concernono materie che nel testo trovano già sufficiente configurazione positiva.

Infine, esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati dal senatore Gubert (ad esempio dei quali prendo in esame l'emendamento 4.102), perché ritengo che il ridurre o il limitare l'idea della responsabilità definendola solo sulla base dell'accezione di un esercizio di responsabilità totale rappresenti una limitazione della responsabilità stessa, che è sociale, soggettiva, rispetto agli altri e concerne tutte le scelte. Mi pare che l'idea di un esercizio di responsabilità che deve essere accresciuto da una buona ed alta formazione nulla abbia a che fare con una concezione funzionalista. Peraltro, non credo sia di poco conto anche l'esercizio di una responsabilità nei rapporti con le scelte del mondo del lavoro ed anche, evidentemente, in questa pratica.

Per tali ragioni – ripeto – esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati dal senatore Gubert.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 60, a firma del senatore Gubert, il Governo manifesta l'intenzione di accoglierlo, a condizione che il proponente accetti una riformulazione che porterà il dispositivo ad essere il seguente: «..invita il Governo a far sì che nell'attuazione delle forme di orientamento, la comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia riservata allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro vece la patria potestà».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 18 e chiede una riformulazione dell'ordine del giorno n. 17, perché sulle responsabilità sono già intervenute delle innovazioni (penso a quanto previsto dalla sperimentazione dell'autonomia). Il dispositivo proposto è il seguente: «impegna il Governo a dar corso all'indirizzo per cui in tali passaggi siano tenute in considerazione anche le esigenze complementari degli studenti e dei genitori». Credo che dal punto di vista linguistico la formulazione vada rivista, ma anche che lo spirito dell'ordine del giorno sia rimasto lo stesso.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno del senatore Biscardi, chiederei che il primo, tenuto conto che alla luce di questa riforma, sarà necessario ripensare alle classi di concorso, talché queste possono essere funzionali ai nuovi *curricula* previsti dalla riforma dei cicli, contenga l'invito al Governo alla predisposizione di aree concorsuali particolari, con l'indicazione di una revisione all'interno della quale sia dedicata una particolare attenzione alle discipline del triennio. In caso contrario avremmo restrizioni e incoerenze sul profilo formativo, con ricadute anche sul reclutamento rispetto a quanto previsto dalla riforma. Mi riservo di valutare il secondo ordine del giorno al momento della votazione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno?

GUBERT. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.8, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preso atto ormai dell'atteggiamento arrogante e, secondo noi, inaccettabile del Governo e della maggioranza – perché non c'è uno spiraglio di approvazione di nessun emendamento, si accolgono solo gli ordini del giorno, tra l'altro, solo quelli del

sentore Rescaglio; quasi quasi, signor Presidente, mi sarei voluto chiamare anch'io come il senatore Rescaglio, per avere il piacere di un giudizio positivo su qualcosa –, non interverremo più in sede di esame e votazione degli emendamenti, salvo una breve dichiarazione finale. Ribadiamo il nostro assoluto dissenso su questo atteggiamento che – ripeto – riteniamo del tutto inaccettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.240, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.84.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole. Sappiamo benissimo che il nostro emendamento – come dice il senatore Bevilacqua – è una fatica contro un qualcosa di impossibile da modificare, perché l'azione del Governo e della maggioranza è più che chiara. Mi auguro, comunque, che i nostri emendamenti restino a significare di come il Polo per le libertà intendeva riformare la scuola superiore.

Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dai senatori Ascutti e Tonioli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento, se i presentatori lo consentono.

Chiedo, inoltre, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.70.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringrazio il Governo perché questa mattina, a differenza di ieri, sui nostri emendamenti dà almeno qualche risposta, rettificando, in questo modo, l'atteggiamento in precedenza assunto nei nostri confronti. Poiché comprendiamo che ormai il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno deciso di approvare il provvedimento in tempi brevi, invito il Presidente a prevedere una maggiore disponibilità di tempo a partire da stasera. Comunque, chiedo che, prima di pas-

sare alla votazione dell'emendamento 4.70, si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Asciutti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

LORENZI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Lorenzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Lorenzi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Gubert, fino alla parola: «tre».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.100 e l'emendamento 4.101. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.27.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.27, che si ispira, essenzialmente, all'esercizio della criticità del sapere nella sua valenza etica e tende a promuovere una formazione profonda cui sensibilità umanistiche e rigore scientifico concorrono inseparabilmente. In questo modo la scuola secondaria dovrebbe consolidare, riorganizzare e sviluppare la capacità e le competenze. Dichiaro infine il voto favorevole del mio Gruppo su tale emendamento.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, aggiungo la firma mia e quelle dei senatori Pace e Marri sull'emendamento 4.27, di cui condividiamo il contenuto e chiedo, nel contempo, che prima di passare alla sua votazione si proceda alla verifica del numero legale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'emendamento 4.27, perchè il senatore Masullo ipotizza un'istituzione scolastica ideale molto differente dalla realtà attuale della scuola media superiore. Probabilmente all'università giunge una fascia di allievi già preparati che differisce dalla totalità degli studenti attualmente licenziata dalla scuola media superiore.

In questo momento, proporre la criticità del sapere e della sua valenza etica specialmente negli istituti tecnici e professionali, è come ipotizzare il mondo dei sogni. Molto spesso si tratta soltanto di fornire agli allievi strumenti cognitivi minimi che consentano loro di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. La riforma della scuola dovrebbe prescindere da questo alone di idealità che, purtroppo, è molto lontano dallo *standard* medio della scuola italiana.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che quest'emendamento metta in evidenza un approccio molto positivo che invece purtroppo manca, in sostanza, nel provvedimento che abbiamo in esame.

Innanzitutto, sottolineo il riferimento alla criticità del sapere. A me spaventa l'ultimo intervento in cui ho sentito praticamente un invito a rassegnarci a dover semplicemente trasmettere contenuti che spesso, peraltro, sono ideologizzati, nel senso che sono date certezze che non sono tali, eccetera. Io credo che, se non abituiamo i nostri giovani alla criticità del sapere, compiamo un grosso errore.

L'altro elemento positivo mi sembra l'interdipendenza tra approccio umanistico e rigore scientifico. Io credo che una formazione più completa non possa vederli in contrapposizione; non esiste una scienza senza una consapevolezza umanistica di ciò che c'è dietro la scienza stessa.

Il terzo elemento positivo è preso in considerazione anche dai miei emendamenti e riguarda l'ampiezza della prospettiva, nel senso che si incoraggiano le attitudini e le vocazioni degli studenti, cioè non si riduce la

prospettiva soltanto alle vocazioni del lavoro, anche se tale aspetto è richiamato, ma la si amplia, più in generale, a tutte le varie vocazioni, comprese quelle della vita civile.

Se il senatore Masullo lo consente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.27, che credo meriti il voto elettronico che pertanto su di esso richiedo.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere purtroppo un giudizio negativo e quindi un voto contrario su quest'emendamento, per una semplice ragione, senatore Masullo, che non riguarda tanto il costrutto generale quanto piuttosto questa contrapposizione chiara che sembra volersi inserire tra «sensibilità umanistica» e «rigore scientifico», quasi come fossero due aspetti chiaramente contrapposti ma non paragonabili.

Io credo che ci possa essere una profonda sensibilità scientifica e anche un rigore umanistico: cioè, in poche parole, l'unicità della cultura non può essere messa in discussione. Qui si vuole continuamente mettere avanti un tipo di cultura come prioritaria rispetto ad un'altra subalterna ed ancella: non è assolutamente così! La cultura moderna, tecnologica e scientifica, è la cultura di oggi del nostro mondo su cui vi è necessità di convergere umanisticamente ma non in termini subalterni come scienza.

Nell'emendamento 4.27 vedo questo tentativo e pertanto dichiaro su di esso il mio voto contrario.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, mi scusi, mi rendo conto delle difficoltà che fa nascere il mio emendamento, considerato che questo disegno di legge, per una serie di ragioni oggettive, deve giungere il più rapidamente possibile alla conclusione del suo *iter*, però mi rendo anche conto che una via d'uscita c'è, perché l'articolo che stiamo esaminando è seguito dall'articolo 6, in cui si parla del programma quinquennale. Quindi io, se mi consente, ritiro l'emendamento 4.27 e lo trasformo in un ordine del giorno (che il collega Biscardi sottoscrive insieme a me), di cui le farò avere immediatamente il testo, con il quale appunto si impegna il Governo ad introdurre nel programma quinquennale una esplicitazione di questo grande tema, che non è quello del contrasto fra le due culture ma è perfettamente il contrario. E mi dispiace che il collega Lorenzi l'abbia interpretato in questo senso.

PRESIDENTE. Può dare lettura del testo di quest'ordine del giorno, senatore Masullo?

MASULLO. Sì, signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo a richiamare espressamente, nella formulazione del «programma quinquennale», previsto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge all'esame, e dei «regolamenti» previsti dal comma 6 dello stesso articolo, il principio che in ogni caso, nella scuola secondaria, l'insegnamento s'ispira essenzialmente a sviluppare l'esercizio della criticità del sapere e della sua valenza etica, e a promuovere quella formazione profonda, cui sensibilità umanistica e rigore scientifico concorrono inseparabilmente, e che sola dispone ai livelli più alti dell'istruzione e della ricerca e all'inserimento culturalmente consapevole nel mondo del lavoro».

9.4216.63 (*già em. 4.27*)

MASULLO, BISCARDI

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, è intervenuto un fatto nuovo: ordini superiori e la sensibilità del senatore Masullo hanno fatto il miracolo. Il Governo aveva espresso un parere contrario sull'emendamento 4.27 ed ora viene fuori la trasformazione di questo in ordine del giorno. Veramente non finisco mai di scandalizzarmi per quanto accade in quest'Aula. In ogni caso, se mi è consentito, vorrei fare mio l'emendamento e chiedere su di esso la votazione a scrutinio elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, probabilmente l'osservanza della tempistica avrebbe consentito all'Assemblea di valutare la portata dell'ordine del giorno di cui si è data lettura soltanto dopo aver registrato molte sottoscrizioni all'emendamento 4.27.

Tuttavia il titolare dell'emendamento era e resta il senatore Masullo ed egli ha facoltà di trasformarlo in un ordine del giorno, che può essere sottoscritto da altri e sul quale ci si può esprimere in senso favorevole o contrario, dopo aver ascoltato il parere del Governo, di modo che l'Assemblea ne abbia preventiva contezza.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 63.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche alla luce della discussione, ritengo si confermi che

non vi era una indisponibilità di principio. Il mio parere contrario all'emendamento non andava in questa direzione. Pertanto il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione affinché ispiri l'attuazione dei provvedimenti. Non si tratta infatti di una norma in sé cogente, ma è necessario assumere questo principio perché il sapere critico e una riconciliazione tra i diversi livelli ed aspetti della cultura, permeino i nuovi curricula ed il nuovo intervento formativo nella scuola secondaria superiore.

Da questo punto di vista, l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Masullo, il Governo ha accolto l'ordine del giorno come raccomandazione. Lei è d'accordo o insiste per la votazione?

MASULLO. Signor Presidente, trattandosi di un ordine del giorno che, come l'emendamento, incita ad ispirarsi, accolgo la posizione del Governo.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, non so se tecnicamente sia possibile non mettere ai voti un emendamento quando ad esso siano state aggiunte delle firme dopo che la discussione era stata completamente svolta e dopo che il Governo aveva già espresso il proprio parere contrario.

Noi non siamo intervenuti per mettere in difficoltà la maggioranza o il Governo, ma per un fatto politico rilevante. Riteniamo che questo emendamento vada votato, di modo che resti agli atti che su questo progetto del senatore Masullo, che ci vede convinti, la maggioranza non è in completo accordo. Vorremmo far rilevare, da un punto di vista politico, che c'è una maggioranza che non è in grado di portare avanti questo progetto in maniera efficace perché troppo divisa al proprio interno.

Mi affido allora, signor Presidente, alla sua sensibilità affinché l'emendamento venga votato, anche perché in un primo momento si era parlato di ordine del giorno, cui noi avremmo apposto senz'altro la nostra firma, ma ora che l'ordine del giorno viene accolto come raccomandazione ci sembra veramente impossibile portare avanti un discorso di questo genere.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, ho già dato la mia risposta: il titolare dell'emendamento era e resta il senatore Masullo, il quale è libero di trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno allorquando abbia rilevato che il Governo è contrario e quindi difficilmente l'emendamento messo ai voti verrebbe approvato. Questo è nella facoltà del presentatore.

Avendo il senatore Masullo manifestato la volontà di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo

come raccomandazione, posizione su cui vi è stato accordo da parte del senatore Masullo, non è per me possibile mettere ai voti tale ordine del giorno.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, noi concordavamo nell'aggiungere la firma all'emendamento in questione, ma non per creare uno scompiglio o per rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati se fosse stato approvato, perché sapevamo benissimo che non sarebbe stato possibile. Però, dal momento che non l'abbiamo fatto proprio per questo motivo, chiedo ai senatori Biscardi e Masullo, essendo convinto della bontà di quanto da loro espresso, di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 63, anche se viene accettato dal Governo solo come raccomandazione. Comunque, le raccomandazioni non si negano a nessuno in quest'Aula e almeno rimangono agli atti.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, volevo far notare che in precedenza ho fatto una dichiarazione di voto contraria all'emendamento 4.27. Lo dico affinché sia chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei non può fare una dichiarazione di voto...

LORENZI. L'ho già fatta in precedenza.

PRESIDENTE. Che importanza può avere ora? Lei ha fatto un intervento per dichiarare il suo voto contrario all'emendamento. Ora però l'emendamento è stato ritirato.

LORENZI. Tengo a precisare di aver fatto una dichiarazione di voto contraria su quell'emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Lorenzi, ora cosa vuole fare? Vuole impedire che l'emendamento venga trasformato in un ordine del giorno?

LORENZI. Rimane la mia contrarietà a quell'emendamento.

PRESIDENTE. Quella rimane sempre. Anche le cose inutili e superflue vengono resocontate. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Bedin.*)

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 63 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 63 del senatore Masullo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.102, la Sottosegretario ha risposto stravolgendo il senso dell'emendamento, sostenendo che la mia sarebbe una riduzione funzionalista, in quanto aggiungo il termine «sociale» dopo la parola: «responsabilità», che quindi verrebbe limitata. Vorrei far notare che in realtà l'emendamento si compone di due parti: la prima rende autonomo il contenuto, l'arricchimento della formazione culturale umana e civile, la seconda riguarda l'assunzione di responsabilità. Quindi, in realtà, il contenuto di responsabilità più ampia (che può essere rintracciato nel testo del Governo) si trovava nella prima parte, mentre nella seconda poteva essere ridotto.

Ribadisco ancora che quello della responsabilità non è l'unico criterio per giudicare l'arricchimento della formazione culturale umana e civile; ci sono altre dimensioni, che non sono quella etica e morale, nella valutazione della formazione. Invece, il gerundio usato dal Governo fa intendere che l'unica dimensione della responsabilità sia quella etica e non altre. Del resto, faccio notare che ieri è stato bocciato un emendamento che introduceva, invece, nella scuola materna il principio dell'attenzione alla responsabilità etica.

Allora, ritengo che è possibile esprimere parere contrario su un emendamento, ma non si può stravolgere il suo significato e attribuire una riduzione funzionalista a chi propone invece un arricchimento del testo.

Stesso discorso vale anche per l'emendamento 4.103, che va nella medesima direzione. Pertanto, mi risparmio di intervenire successivamente.

TONIOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONIOLLI. Signor Presidente, volevo osservare semplicemente che il buon senso del senatore Masullo è noto ed esemplare, ma – nonostante ciò – i suoi emendamenti non vengono approvati, dal momento che il provvedimento è blindato. Io comunque, se possibile, desidero apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 63, presentato dal senatore Masullo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Brignone e Brienza.

Non è approvato.

L'emendamento 4.72, essendo privo di contenuto modificativo, non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dai senatori Ascutti e Tonioli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.13 e 4.35 sono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.3 e 4.7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.72 è stato dichiarato privo di significato.

PRESIDENTE. No, senatore Ascutti, è stato dichiarato privo di contenuto modificativo.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento prevedeva la sostituzione di una congiunzione con una disgiunzione: non mi sembra privo assolutamente di contenuto modificativo, a meno che le parole della lingua italiana non abbiano più significato. Desidero rimanga agli atti tale mia puntualizzazione.

Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 4.38 e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.38, presentato dai senatori Asciutti e Tonioli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.41, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-

mento elettronico, dell'emendamento 4.41, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.44, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli, fino alle parole «a un'area o a indirizzi diversi».

Non è approvata.

Restano preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 4.45.

Metto ai voti l'emendamento 4.47, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.48, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.50, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.76, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.77.

ASCIUTTI. Signor Presidente, considerando questo emendamento particolarmente significativo, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.77, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,25).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.77.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Ascutti indica degli scanni sui quali è accesa la luce del rilevatore ma non vi è la presenza di alcun senatore).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636,
2416, 2977, 3126, 3740 e 4356**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.77, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.53, presentato dai senatori Ascutti e Tonioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.54.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sono convinto che il numero legale è sicuramente presente in quest'Aula, ma ci sono tanti pianisti isolati che sono in altri siti e quindi hanno lasciato le tessere nei rilevatori: chiedo che esse vengano sfilate.

Chiedo, dunque, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Il senatore segretario vigilerà, senatore Asciutti.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testé avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Asciutti e Tonioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dai senatori Asciutti e Tonioli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. Commenti del senatore Asciutti e del Gruppo AN).

Colleghi, vi ricordo che non potete procedere autonomamente: qualsiasi rilievo deve essere segnalato alla segreteria, la quale provvederà. Vi prego inoltre di rimanere seduti sugli scanni nel corso delle rilevazioni.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.82.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, voglio sottolineare che la dizione: «è rilasciata una certificazione» – che io ho inteso emendare proponendo l'altra: «è rilasciato un diploma di licenza» – presuppone che la scolarità dell'obbligo non debba corrispondere ad un ciclo scolastico compiuto. Questo è un argomento che non abbiamo dibattuto e sul quale il Governo non ha dato alcuna risposta.

Anche se l'attuale elevamento dell'obbligo attraverso un «monoennio», sul quale ci sarebbe molto da discutere, rappresenta una soluzione transitoria in vista di un successivo biennio di innalzamento dell'obbligo, mi chiedo perché nell'impianto legislativo non si sarebbe potuto prevedere un ciclo scolastico che corrispondesse esattamente alla scolarità dell'obbligo. In proposito, non abbiamo avuto alcuna risposta da parte del Governo.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento, anche perché il comma 5 dell'articolo 4 così recita: «A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto» – ossia che lo studente ha fatto il primo ciclo, o il secondo ciclo – «e le competenze acquisite». Che cosa si intende con l'espressione: «le competenze acquisite»? Ha ragione il collega Brignone

quando chiede che si rilasci un diploma di licenza, che fornisca così la qualità del tipo di studi che durante l'obbligo scolastico sono stati fatti. Ripeto, l'espressione: «le competenze acquisite», che cosa significa? Che lo studente conosce l'aritmetica? Che conosce le lettere? Il testo sarebbe molto più che da emendare, ma purtroppo non si può.

Confermo il mio voto favorevole all'emendamento in questione, che dovrebbe essere apprezzato anche dalla maggioranza, e chiedo la verifica del numero legale.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.82 e, per risparmiare tempo, anche sull'emendamento successivo, il 4.6, a mia firma. Vorrei far riferimento a ciò che è stato detto dal senatore Brignone sul fatto che non sia stato eliminato il termine di un ciclo, aspetto che la dice lunga su tutto l'impianto strutturale. È evidente che occorre far coincidere la fine di un ciclo scolastico – che deve essere regolare e rigorosamente identico a quello precedente – con il termine dell'obbligo. È quindi importante che ci sia anche il rilascio di un diploma.

Con ciò che ho detto mi riallaccio all'emendamento 4.6 con il quale chiedo il rilascio anche di un nulla osta, senza il quale sembrerebbero sempre scontate le competenze acquisite.

Se queste competenze acquisite dovessero tendere a zero alla fine del quindicesimo anno, al termine del periodo della fase di scuola dell'obbligo, li facciamo proseguire come se nulla fosse?

La signora Sottosegretario ha detto che c'è una valutazione, ma in che modo?

È evidente che per i bambini in tenera età una bocciatura può essere drammatica e traumatica, ma arrivati al quindicesimo anno bisogna finalmente parlar chiaro; si impone un discorso di nulla osta, cioè di una valutazione complessiva e di un consiglio di prosecuzione indubbia sui livelli più alti, medio alti o più bassi, oppure anche di abbandono per un lavoro che si possa prestare al livello effettivamente conseguito.

Mi affido al giudizio critico dell'Assemblea, perché su questo tema «caldo», come è sempre quello della promozione o della bocciatura, se non adesso ci si dovrà assolutamente pronunciare in seguito.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 4.82.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata in precedenza dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.82, presentato dai senatori Brignone e Peruzzotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, sono favorevole in linea di massima alla questione del nulla osta, purché avvenga in presenza di una certificazione oggettiva delle competenze acquisite: per esempio, attraverso l'introduzione di un sistema nazionale di valutazione. Infatti, il rilascio del nulla osta può pregiudicare la prosecuzione degli studi e, purtroppo, può essere rilasciato secondo criteri non oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale. Per questo chiedo maggiori chiarimenti in proposito al senatore Lorenzi e se ritiene che il mio suggerimento possa essere accolto in aggiunta.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, credo senz'altro di poter accogliere questo suggerimento, che va ad inserirsi nella logica più articolata che è

presente nel mio disegno di legge, che prevede una valutazione «matematica» a conclusione del periodo di istruzione dell'obbligo.

Indubbiamente c'è la possibilità di una sperequazione sul territorio nazionale, questo è un dato di fatto. È altresì un dato di fatto che, così come è impiantato il procedimento al nostro esame, non c'è nessun cenno e nessun elemento in nessun punto che portino alla valutazione in termini di considerazione o meno della possibilità di proseguire gli studi. Possibile che non ci si renda conto che, anche se saremo bravissimi, ci saranno dei casi che non potranno assolutamente essere considerati tali da poter proseguire gli studi? Questo è evidente, è macroscopico.

Quello del nulla osta è un discorso al limite, ma rimane l'esigenza di una valutazione, che deve essere numerica, che dia la possibilità quantitativa allo studente di comprendere qual è stato il livello dei risultati conseguiti al fine di una prosecuzione mirata, logica, consequenziale a quanto fatto, ma anche nella logica di dover prendere atto di un certo fallimento o di una certa impossibilità, almeno dal punto di vista del giudizio pubblico, di addivenire a dei livelli più alti di formazione.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, – se il senatore Lorenzi lo consente – aggiungo la mia firma all'emendamento 4.6. Nel contempo, ribadisco l'unico interesse è che l'obbligo scolastico sia adempiuto. Come qualcuno ha precedentemente sottolineato, non è importante che le competenze non siano sottoposte a valutazione o a misurazione: ciò che importa effettivamente è il riferimento alle competenze acquisite, a prescindere da qualunque esse siano. In questo modo ci si salva l'anima, dal momento che il nostro Paese risulta istruito in quanto tutti sono stati sottoposti all'obbligo scolastico e hanno seguito un determinato percorso formativo. Si dimentica però che tutto ciò non significa nulla: certamente non significa accrescimento culturale del Paese se, alla scadenza di un determinato termine, non fa seguito una valutazione (di cui si potrebbe anche stabilire il genere addentrandoci in tale materia) e soprattutto se manca una misurazione delle competenze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Lorenzi e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.78, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.57, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.28.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, come al solito, il Governo si è limitato ad esprimere parere contrario sull'emendamento 4.28 senza spiegare all'Assemblea come intende puntualizzare e standardizzare i crediti formativi. Nel disegno di legge infatti sono previste opzioni, passerelle da un corso di studi ad un altro che presuppongono, evidentemente, una certificazione dei crediti formativi.

In tal senso anticipo di aver presentato l'emendamento 4.0.202, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, con il quale propongo un sistema di certificazione attraverso l'assegnazione di un libretto personale ad ogni alunno. Come al solito, però, il Governo non ha dato sulla certificazione obiettiva le risposte che invece gradirei avere.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 4.28, presentato dal senatore Brignone, al quale – se il presentatore è d'accordo – aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai senatori Brignone e Bevilacqua.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.66, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ascutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.66, presentato dai senatori Ascutti e Tonioli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*)

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7, identico all'emendamento 4.500.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Lei invece mantiene il 4.500, senatore Ascutti?

ASCIUTTI. Sì, signor Presidente, e ne chiedo la votazione elettronica. Capisco che la violenza venga fatta anche sui piccoli numeri, ma questa è un'ulteriore violenza che obbliga alcuni senatori a ritirare i propri emendamenti. Chiedo scusa se ho presentato un emendamento analogo al 4.7, ma mi auguro che proprio questo tipo di violenza sia venale e non più pesante.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, non certo per violenza ma per volontà mia chiara e libera ho ritirato l'emendamento 4.7. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Nessuno l'ha messo in dubbio, senatore Pinggera.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.500, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Senatore Rescaglio, condivide la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno n. 17?

RESCAGLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 17 non sarà posto in votazione.

Analogamente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 18 non sarà messo ai voti.

Do lettura del testo definitivo dell'ordine del giorno n. 60, come riformulato dal senatore Gubert:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

a far sì che nell'attuazione delle forme di orientamento la comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia riservata allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro vece la patria potestà».

9.4216-56-560-1636-2416-2977-3126-3740-4356.60.

GUBERT

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 60 non sarà posto ai voti.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 del senatore Biscardi è stato ritirato e al suo posto sono stati presentati l'ordine del giorno n. 2 (Nuovo testo) e l'ordine del giorno n. 61, che accoglie le sollecitazioni del Governo.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorremmo almeno essere messi a conoscenza del testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se mi consente, poiché non mi sono ancora stancato, rileggo io il dispositivo dell'ordine del giorno n. 61: «impegna il Governo a procedere ad una revisione delle classi di concorso affinché siano pienamente rispondenti ai nuovi *curricula*, con particolare attenzione ai contenuti delle discipline del triennio secondario superiore».

Vuole aggiungere la sua firma, senatore Ascitti?

ASCIUTTI. Sì, signor Presidente.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 61, però desidero rilevare che le aree concorsuali mi pare vadano oltre quelle che sono le specifiche classi di concorso. E visto che con la riforma dei cicli si presuppongono percorsi formativi totalmente autonomi e differenti, diventa difficilmente individuabile la classe concorsuale specifica e la dizione «aree concorsuali» pare venire incontro a quelle che potranno essere le effettive necessità.

D'altronde ci si riferisce già alle aree concorsuali nell'ambito degli esami conclusivi del ciclo di studi secondari. Non capisco quindi perché il Governo abbia chiesto tale modifica; aggiungo comunque la mia firma all'ordine del giorno.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo al collega, senatore, professor Biscardi se consente che io aggiunga la mia firma all'ordine del giorno.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, richiedo di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n.61 non verrà posto ai voti.

Ricordo che il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 2 è il seguente: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato: che il passaggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) esige la configurazione dei primi due anni della scuola secondaria superiore non come biennio unico e indistinto ma come raccordo tra scuola di base e triennio secondario superiore, anche al fine di un più preciso orientamento per le scelte successive di studio, impegna il Governo: a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro curricolare che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 2 (Nuovo testo) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, lei sta anticipando un parere contrario del Governo che non c'è stato, anche se comprendo benissimo che potrebbe darlo. Comunque noi non abbiamo illustrato gli emendamenti aggiuntivi ed il Governo non ha espresso su di essi il proprio parere. Se ho perso qualche passaggio, le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei ha perso un passaggio con se stesso. Quando è chiamato ad illustrare gli emendamenti si intende che deve illustrare tutti gli emendamenti, anche quelli aggiuntivi, relativi all'articolo in esame. Il Governo, come lei ha lamentato, si è espresso negativamente sul complesso degli emendamenti poiché non vi è stata una differenziazione di posizioni su di essi quanto a contrarietà. Io devo quindi presumere che lei abbia fatto la sua parte ed il Governo la propria.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.6, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, fino alle parole: «la scuola superiore del lavoro.».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*)

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.0.6 e l'emendamento 4.0.1

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.200, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.201, presentato dai senatori Brignone e Brienza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.202, presentato dai senatori Brignone e Brienza.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.70, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ascutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.70, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.10 (Testo corretto), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ascutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 4.0.10 (Testo corretto) pertanto è improcedibile. *(Proteste dal Gruppo FI).*

Dovete mostrare una maggiore determinazione, accompagnata dal desiderio di appoggiare un emendamento importante. Questa dovrebbe essere la regola affinché una richiesta risulti appoggiata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.13.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.13 richiama l'attenzione sui corsi *post*-secondari tradizionalmente di specializzazione, che in parte sono già previsti ma non sono attuati. Ritengo che tale non attuazione comporti un'assunzione di compiti da parte dell'università scarsamente compatibili con quelli universitari, in particolare una formazione professionale che non accentua invece il carattere critico di attenzione agli sviluppi della ricerca tipici del sapere universitario. Abbiamo una moltiplicazione dei diplomi i quali, sinceramente, intasano l'università e

la appesantiscono, con l'esigenza poi che questi diplomi possono essere trasformati in bienni o trienni per la laurea, con una compromissione consistente delle funzioni universitarie.

Se i proponenti me lo consentono, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 4.0.13 e raccomando al Governo (anche se tale emendamento verrà bocciato) di porre in ogni caso una specifica attenzione a questo problema, perché credo che possa risolvere in parte anche i problemi dell'università.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ringrazio il senatore Gubert per aver aggiunto la sua firma all'emendamento 4.0.13. Vorrei ora sottolineare alcuni aspetti che, per colpa mia, mi sono sfuggiti nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.

Per noi questo argomento è significativo soprattutto dopo la rivisitazione del mondo universitario e dei diplomi di laurea. Dico ciò perché nessuno di noi può non comprendere che spesso, anche attualmente, nascono corsi *post-diploma* presso le università per consentire a molti docenti di non perdere cattedre. Sovente, purtroppo, esistono corsi *post-diploma* che non servono assolutamente a niente e onestamente si prendono in giro gli studenti. Infatti, all'atto pratico, si creano delle aspettative inutili.

È preferibile – questo è il senso dell'emendamento – che i corsi *post-diploma* rimangano nell'alveo della pubblica istruzione. Per quanto di competenza dell'autonomia ciò è anche possibile, per cui mi auguro che il Ministro ne prenda atto, anche se sappiamo benissimo che si pronuncerà contro l'emendamento in esame in Parlamento. Anzi, bisogna auspicare che gli istituti superiori possano iniziare a realizzare tali corsi, anche perché essi conoscono le vere necessità dei nostri studenti dopo che hanno conseguito un diploma di scuola superiore.

Infine, chiediamo la verifica del numero legale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, sono lieto che finalmente la questione dei corsi *post-diploma* sia stata sollevata. Questi ultimi, che qualificano particolarmente una scuola nel suo indirizzo e nei suoi collegamenti con il tessuto economico, sociale e produttivo del territorio nel quale essa è situata, debbono trovare o avrebbero dovuto trovare adeguata attenzione nel disegno di legge in esame. Io, infatti, avevo presentato l'emendamento 4.0.200 proprio per sottolineare la valenza dei corsi *post-diploma*, che sono stati troppo spesso mortificati dai cosiddetti diplomi universitari.

È ovvio che un corso *post-diploma* si può frequentare sotto due profili: per ottenere semplicemente una certificazione di frequenza del corso o per ottenere un titolo di studio aggiuntivo.

Per tale motivo il comma 4 dell'emendamento 4.0.200 aveva previsto che al termine di ogni corso fosse rilasciato un attestato di frequenza oppure di specializzazione e che quest'ultimo richiedesse il superamento di prove di profitto.

Sappiamo che i corsi *post-diploma* sono stati già attivati da anni presso istituti all'avanguardia, in particolare nel settore tecnico. Mi rammarico del fatto che tali sperimentazioni, che con le loro innovazioni hanno spesso precorso le normative vigenti e da cui sono scaturite diverse proposte legislative, non abbiano trovato il dovuto riconoscimento nel testo in esame.

Quando il decremento di un anno scolastico può determinare una contrazione occupazionale dei docenti, bisognerebbe, a maggior ragione, prestare una particolare attenzione all'anno integrativo o al biennio successivo. Mi chiedo per quale motivo il Governo non abbia dato alcuna risposta né abbia chiesto la trasformazione in un ordine del giorno del mio emendamento e di quello del senatore Asciutti, che avrebbero particolarmente qualificato la conclusione della scuola secondaria superiore.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.13, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.14.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti, per alzata di mano, l'emendamento 4.0.14, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Per la discussione della mozione 1-00493 e lo svolgimento dell'interpellanza 2-01010

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi per l'interruzione. Nella giornata di ieri ho presentato, insieme ai colleghi della maggioranza, una mozione relativa alle prese di posizione, espresse nei giorni scorsi dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, a proposito della formazione del nuovo Governo austriaco e della partecipazione ad esso del partito della destra di Haider.

Ascoltate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e vista la presa di posizione della Commissione europea, abbiamo espresso, nella mozione 1-00493, la preoccupazione che la formazione di questo Governo, per la presenza in esso di una forza di estrema destra, possa ledere i principi di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti umani, così come sanciti dagli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione europea. Con il mio intervento invito la Presidenza a sollecitare il Governo affinché all'Assemblea del Senato sia consentito discutere il più rapidamente possibile tale mozione, stanti le forti preoccupazioni suscitate nel continente europeo dalla formazione del nuovo Governo austriaco, che abbiamo motivato nel documento presentato. PRESIDENTE. Senatore Angius, prenderò accordi con il Governo, convocherò la Conferenza dei Capigruppo per concordare quando sarà possibile discutere la mozione.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, sulla questione sollevata dal senatore Angius dobbiamo convocare la Conferenza dei Capigruppo; dobbiamo anche fare un esame preliminare sulla mozione? C'è una sollecitazione a discutere una mozione. Non posso sottrarmi alla discussione di

una mozione ritualmente presentata in Assemblea, ma devo prendere contatto con il Governo e riunire la Conferenza dei Capigruppo. Cosa intende dire sulla richiesta di un senatore?

GUBERT. Signor Presidente, non intendo intervenire sulla richiesta di un senatore. Volevo soltanto aggiungere la mia sollecitazione. Ritengo che come un Gruppo può sollecitare una discussione, può farlo anche chiunque altro per cui, prima di reagire in quel modo, gradirei che lei avesse ascoltato cosa intendevo dire. Ho presentato ieri un'interpellanza urgente per discutere sullo stesso argomento. Non credo di fare niente di male se mi unisco al sollecito del collega Angius per discutere in merito.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?

NOVI. Signor Presidente, per associarci anche noi alla richiesta dei Democratici di Sinistra e per ricordare anche che, qualche settimana fa, il Partito socialdemocratico tedesco stava negoziando con Haider la formazione di un Governo.

Mi scusi, signor Presidente, il mio è un *lapsus* evidente: naturalmente mi riferivo al Partito socialdemocratico austriaco.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2477, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intendo precisare che ci sono due buoni motivi per cui non procederò all'illustrazione dell'emendamento 5.300 da me presentato. Il primo è di carattere interpersonale, se mi consente: lei poco fa ha dichiarato di non essere ancora stanco, non vorrei contribuire io a stancarla di più, perché un po' nervoso lo è, bisogna dire la verità. Ha risposto in maniera agitata al senatore Gubert.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, stiamo prendendo una pessima abitudine: se un senatore interviene, intervengono tutti i Gruppi, anche i singoli parlamentari, anche per una semplice questione riguardante l'ordine dei nostri lavori. Questa è un'abitudine da consiglio comunale, se mi è consentito, non da Parlamento. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Bettamio*).

BEVILACQUA. Signor Presidente, credo di non poter essere il destinatario delle sue.....

PRESIDENTE. Non lo è, ma poiché mi dice che sono nervoso le preciso che non lo sono, anzi, sono allegro perché rendo una cortesia al ministro Berlinguer, che è un mio carissimo amico.

BEVILACQUA. A me dispiace e mi preoccupa per la sua salute.

PRESIDENTE. Ma non si preoccupi, senatore Bevilacqua.

BEVILACQUA. Come stavo dicendo, il primo motivo è di carattere interpersonale, il secondo è di carattere politico, se mi consente, per una sorta di coerenza con le dichiarazioni rese poc'anzi. Siccome non condividiamo il modo in cui stanno procedendo i lavori su questo provvedimento, ci limiteremo semplicemente a votare positivamente o negativamente, a seconda delle valutazioni, sui singoli emendamenti.

ASCIUTTI. Ignor Presidente, soltanto una premessa: ho un bellissimo ricordo dell'esperienza di consigliere comunale nella mia città, anche nell'aula del consiglio, e credo che qualche consiglio comunale abbia dei punti da dare anche a quest'Aula. Non si tratta assolutamente di polemica e chiudo la questione.

L'emendamento 5.9 è sostitutivo dell'articolo 5. Si tratta di una riformulazione più significativa del testo, anche perché, come è evidente dalla lettura dell'articolo – forse qualcuno non lo ha letto –, è composto di tre commi e non capisco il motivo per cui venga presentato. Infatti, quando proponiamo emendamenti simili ci si fa notare che già sono previsti in norme vigenti.

E allora, il primo comma dell'articolo 5 recita: «L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.»: ma se vi è già una norma, è pleonastico riscriverlo. Il comma 2 recita: «Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»: già c'è un decreto legislativo, è evidente che si deve essere rispettosi di un decreto legislativo. E andiamo ancora avanti. Secondo il comma 3, «La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196»; forse che il Governo vorrebbe anche scrivere in una norma che non intende essere rispettoso delle leggi vigenti? Vede bene, quindi, signor Presidente, che l'articolo 5 così com'è è totalmente pleonastico e sarebbe da cassare; abbiamo invece voluto ribadire con il nostro emendamento il nostro concetto di formazione professionale e soprattutto quel doppio binario di cui tanto si parla ma che c'è poca voglia di realizzare.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, lo do per illustrato.

Con l'emendamento 5.5 chiediamo che vi sia la possibilità di sperimentazioni di ordinamento. Con l'emendamento 5.6 chiediamo che vengano definiti gli *standard* a livello nazionale. Con l'emendamento 5.8 proponiamo che al comma 2 dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole «Ministro del te-

soro» siano aggiunte le altre «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari» per ridare forza a questo Parlamento: almeno sentitele, il parere non è vincolante.

Venendo all'emendamento 5.0.2, con esso chiediamo che il numero di alunni per classe sia anzitutto in linea con la media europea (almeno questo ci sia consentito in questo Paese), ma che vi sia anche la possibilità di derogare, cosa che non si fa attualmente, per i piccoli centri e le località montane o disagiate; e manca il senatore Lauro, altrimenti avrei aggiunto anche «per le isole minori», ma penso che possano rientrare nell'espressione «piccoli centri». Soprattutto nella fase primaria è da favorire la creazione di pluriclassi per evitare quello che attualmente accade nel Paese, e cioè la perdita di identità delle piccole comunità: molti dei nostri piccoli comuni, infatti, vivono grazie ad alcune presenze significative, tra le quali la scuola dell'infanzia e la scuola che attualmente è elementare e poi sarà di primo ciclo. L'eccessivo pendolarismo dei bambini è veramente un grosso problema.

L'emendamento 5.0.3 si illustra da sé, come pure i successivi emendamenti 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.6 – è un problema di questi giorni – con esso chiediamo che «la retribuzione dei docenti oltre che alla dignità della funzione» – di cui tanto si parla ma che poco si persegue – «debba essere commisurata anche al riconoscimento della maggiore professionalità»

(e quando parliamo di professionalità, chiaramente non ci riferiamo ad un concorso a *quiz*) «del maggior carico di responsabilità educativa e dei maggiori oneri di aggiornamento che la funzione comporta a seconda dei diversi gradi scolastici». Nell'emendamento si aggiunge infine: «Nel quadro dell'integrazione europea essa non deve essere comunque inferiore a quella media dei docenti pari grado dell'Unione europea». Vorrei infatti ricordare, come dicevo poc'anzi, che nell'Unione europea, per quanto riguarda il livello delle retribuzioni dei nostri docenti, sicuramente non siamo al primo posto, ma possiamo anzi tranquillamente affermare che siamo all'ultimo. Non si può fare una riforma senza pensare all'elemento fondamentale della scuola, che è rappresentato dal personale docente, mentre rilevo che si pensa solamente a ridurlo per tentare di fare una riforma – come dicevo ieri – a costo zero, perché i costi sono solo umani.

L'emendamento 5.0.10 riguarda la funzione del preside, che chiaramente deve avere gli onori, ma anche gli oneri, che la sua carica comporta, specie nella veste prossima di «*manager*» (rilevo che gli abbiamo apposto un'etichetta che in realtà non è confortata da alcun intervento normativo): se però è un *manager* deve assumersi – ripeto – gli onori, ma anche gli oneri che da tale ruolo derivano.

BRIGNONE. Signor Presidente, approfitto di questa occasione per sottoporle due considerazioni.

In primo luogo rilevo che la riforma che si sta attuando è stata covata per quasi quarant'anni. Penso che a questo punto, dunque, due ore in più o

in meno non modificheranno l'*albo notanda lapillo* del giorno della riforma, anche perché occorre riconoscere che non abbiamo fatto ricorso all'ostruzionismo, ma abbiamo semplicemente cercato di esprimere una serie di considerazioni che possono essere più o meno fondate, ma sono proprie delle opposizioni e possono comunque risultare utili alla maggioranza per la normativa secondaria, in modo che essa risulti più coerente ed efficace.

In secondo luogo, ricordo che la legislatura avrà termine fra poco più di un anno, se giungerà alla sua scadenza naturale mentre questo provvedimento prevede un'attuazione da effettuarsi nell'arco di ben cinque anni e può anche quindi essere ipotizzabile che gran parte di tale attuazione possa essere consegnata ad altra parte politica. Siccome non possiamo configurare l'ipotesi di una legge voluta da una parte e attuata da un'altra parte, è evidente che occorre anche riflettere sulla necessità di una convergenza di punti di vista, se non nei modi attuativi, almeno per quanto concerne le finalità e gli indirizzi generali, perché altrimenti tra solo un anno potremmo trovarci di fronte ad un castello che si affloscia su se stesso. Questa è una considerazione importante, da fare nell'interesse della scuola e degli utenti, prima ancora che delle parti politiche.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, mi consenta una battuta. Se l'articolo 5, che derivava dall'esigenza di dare sistematicità al quadro dell'istruzione e formazione richiamando provvedimenti che già attuano parti significative di tale quadro, fosse così superfluo, ci saremmo aspettati – seppure con scarso successo di accoglimento – che fosse stata presentata, per coerenza, almeno una proposta soppressiva di tale articolo.

In ogni caso, esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati all'articolo 5, ivi compresi quelli aggiuntivi, perché taluni propongono riformulazioni di materia già presente nell'articolo ed altri intervengono in materie che certi provvedimenti già hanno affrontato: mi riferisco, ad esempio, alla questione della formazione professionale, che già è prevista dalla legge n. 196 del 1997 (che richiama l'esigenza di un intervento), ma vi sono anche altri provvedimenti che intervengono su materie citate dagli emendamenti.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti aggiuntivi, come nel caso dell'emendamento 5.0.10, che fa riferimento ai dirigenti scolastici, faccio notare come in essi vengano richiamate materie già disciplinate e per di più non afferenti alla legge quadro ancorché possono richiamare all'attenzione del Governo, in sede di attuazione, una coerenza nell'applicazione.

Alcuni emendamenti sollecitano, individuando anche un percorso (la costituzione di commissioni, i profili costitutivi dei tecnici e degli esperti che vi debbano provvedere), la definizione dei *curricula* e dei nuovi profili professionali. Come più volte abbiamo avuto modo di dire, si tratta di

materie che inevitabilmente e necessariamente il Governo, che ha la responsabilità di avanzare la proposta al Parlamento, dovrà affrontare. Quando il Governo presenterà l'attuazione di piano, anche i suoi elementi costitutivi saranno oggetto, non solo di un'informazione, ma anche di un confronto parlamentare.

Colgo l'occasione per annunciare – poi saranno formalizzati gli inviti e le forme di partecipazione – che proprio sui temi dell'autonomia e sul come affrontare la parte che riguarda i *curricula*, i saperi e la messa in attuazione del sistema, il Ministero sta predisponendo due giornate di riflessione, alle quali fin da ora invito soprattutto i parlamentari della 7ª Commissione permanente, per il 29 febbraio ed il 1º marzo. Si tratterà di una sede importante nella quale riconsiderare molti dei suggerimenti presenti in alcuni emendamenti, sui quali confermo il parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.300, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.300, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, vi prego, stiamo portando avanti un lavoro. Se ne può anche non condividere il contenuto, ma sempre di un lavoro si tratta. Poi non vi lamentate se per oggi è convocata anche una seduta notturna.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,41).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.4.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata in precedenza dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ascutti e Tonioli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, pregando, nel contempo, i commessi o il segretario di controllare che ad ogni dispositivo elettronico acceso corrisponda la presenza di un senatore.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, questo non è compito dei commessi ma del senatore segretario.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126, 3740 e 4356

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 5.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

BEVILACQUA. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bevilacqua, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in esame ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216)

**Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e
per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56)**

**Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica
e universitaria (560)**

**Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione perma-
nente e riconoscimento della validità del biennio di formazione profes-
sionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a
sedici anni (1636)**

**Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti
scolastici (2416)**

**Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento
all'autonomia delle scuole (2977)**

**Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione
dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126)**

Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740)

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356)

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 4 NEL DISEGNO DI LEGGE N. 4216 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva as-

sunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 4. - (*Disposizioni relative al ciclo secondario*). – 1. L'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio unitario e successivamente nelle aree tecnico-scientifica, linguistica-letteraria, biologica-ambientale, artistico-musicale, delle scienze naturali-agrarie. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare, accrescere ed approfondire le capacità critiche e le conoscenze disciplinari acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e nell'affinamento delle capacità sia conoscitive sia di orientamento necessarie per l'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria, per l'avvicinamento al mondo del lavoro e la sua conoscenza.

2. L'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei"; terminato il biennio e, conseguentemente l'obbligo scolastico, il raggiungimento dell'obbligo formativo, per chi non prosegue gli studi secondari, si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale pubblici.

3. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 5 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

4. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare e la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale possono essere presi in considerazione e fatti valere per l'ingresso nell'istruzione ed il passaggio da un'area all'altra.

5. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

6. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e degli articoli 138 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Respinto *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

4. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.

5. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione seguito da un corso triennale di indirizzo.

6. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

7. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

8. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

9. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

classico;
scientifico;
pedagogico;
artistico;
musicale.

10. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

economico;
linguistico;
professionale;
tecnologico.

11. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

12. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un'altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

13. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si con-

figura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che non abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

14. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.

15. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 25 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 23 alunni.

16. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

17. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.

18. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingue e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.

19. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore viene prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.

20. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascuno indirizzo sono:

indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;

indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali, disegno e storia dell'arte;

indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica di insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare;

indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.

21. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.

22. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari.

23. Nessun istituto tecnico può comprendere più di venticinque classi. Tale limite può essere portato fino a trenta classi quando nel medesimo

distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

24. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di ventitrè alunni.

25. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

26. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

27. Le materie caratterizzanti specifici indirizzi sono definite dalla commissione.

28. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.

29. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

30. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

31. L'integrazione degli studenti portatori di *handicap* nella scuola superiore avviene a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni.

32. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.

33. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa».

4.8

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. La scuola secondaria si divide in scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria superiore.

2. La scuola secondaria di primo grado ha la durata triennale e si articola in tre indirizzi: umanistico, scientifico-tecnologico, artistico-musicale.

3. La scuola secondaria di primo grado termina con un esame di licenza, che certifica l'assolvimento dell'obbligo scolastico e consente l'accesso alla scuola secondaria superiore congruente con l'indirizzo prescelto.

4. La scuola secondaria di primo grado ha funzioni di accrescimento umano, culturale e civile, nonché di orientamento nella scelta degli studi successivi. Deve favorire l'acquisizione di metodologie di ricerca e delle basi necessarie per l'accesso alla scuola secondaria superiore, oppure per l'eventuale inserimento precoce nel mondo del lavoro. Per il raggiun-

gimento degli obiettivi indicati, le discipline di indirizzo devono progressivamente prevalere su quelle di cultura generale.

5. Nel corso del triennio le scuole secondarie di primo grado agevolano il passaggio da un indirizzo all'altro attraverso la modularità dei programmi, il riconoscimento reciproco dei crediti formativi già acquisiti, i corsi integrativi con esame in mancanza di crediti formativi specifici.

6. Le scuole secondarie di primo grado, nell'ambito dell'autonomia didattica e amministrativa, possono organizzare cooperazioni, progetti integrati con l'apporto di agenzie esterne, scambi, esperienze formative e lavorative limitate agli allievi di secondo e terzo anno.

7. Le scuole secondarie di primo grado, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, possono determinare il 50 per cento dei programmi in funzione del POF.

8. La scuola secondaria superiore ha durata biennale e si conclude con un esame che rilascia un diploma, nel quale sono indicati il punteggio di merito espresso in centesimi, l'indirizzo di studi frequentato e le competenze acquisite espresse da una griglia predisposta dal Servizio nazionale di valutazione.

9. Nell'ambito della propria autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e parzialmente finanziaria, ogni scuola secondaria superiore, di concerto con la regione e gli enti locali, predispone uno o più progetti di offerta formativa.

10. In tutti gli indirizzi possono essere attuate, a cura dei consigli di classe, le aree di progetto.

11. Fermi restando gli obiettivi primari dell'approfondimento delle discipline caratterizzanti, delle metodologie di ricerca, delle capacità operative autonome, degli elementi di professionalizzazione, ogni scuola secondaria superiore può attuare indirizzi anche sperimentali rapportati alle realtà economiche e sociali del territorio, ma anche al mercato europeo del lavoro, esperienze formative e lavorative esterne, progetti integrati con agenzie esterne, iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, corsi di riqualificazione e di aggiornamento per adulti, corsi di aggiornamento del personale docente e non docente, corsi annuali di formazione post-diploma non universitaria, interventi in conto terzi, cooperazioni e scambi di informazioni e di esperienze con scuole di tutto il territorio dell'Unione europea, attività e iniziative in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati per l'assolvimento dell'elevazione dell'obbligo scolastico.

12. Le scuole secondarie superiori possono consorziarsi al fine di creare zone di servizi orizzontali quali tecnologie, *software* educativi, statistiche, biblioteche, programmi di mobilità».

Respinto *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Scuola di terzo ciclo o scuola secondaria*). – 1. La scuola di terzo ciclo o scuola secondaria, chiamata liceo di secondo livello, ha la durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e si articola nelle seguenti cinque aree:

- 1) classica-umanistica;
- 2) scientifica;
- 3) tecnica e tecnologica;
- 4) artistica;
- 5) musicale.

Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel secondo ciclo, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione universitaria, ai corsi post-secondari, ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma precedente l'istruzione secondaria superiore:

a) consolida la formazione generale acquisita nei precedenti gradi di istruzione e la sviluppa in funzione degli obiettivi formativi generali e specifici da raggiungere;

b) promuove l'acquisizione di un metodo di studio e le capacità di apprendimento, in particolare attraverso l'approfondimento delle discipline caratterizzanti il singolo tipo di area;

c) fornisce, in relazione agli obiettivi stessi, le professionalità di base utili per l'accesso al lavoro e per ulteriori processi di formazione;

d) contribuisce alla conoscenza della cultura e dei processi di sviluppo locali;

e) soddisfa, in presenza delle necessarie compatibilità, ogni altra esigenza di formazione coerente con i suoi obiettivi;

f) realizza, nell'ambito dell'autonomia di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, i processi di innovazione atti a consentire loro di contribuire in modo coerente all'evoluzione culturale, sociale ed economica del paese.

Ciascuna area è ripartita in indirizzi anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La scuola di terzo ciclo si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei di secondo livello.

4. Ferme restando le discipline obbligatorie, possono essere realizzati in Italia o all'estero esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Sono inoltre promossi tutti gli opportuni colle-

gamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) e con l'università.

5. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

6. Al termine della scuola di terzo ciclo, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo».

4.84

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

Respinto

«1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale ed è suddivisa in un biennio propedeutico di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione di formazione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

1-bis. La scuola secondaria ha il compito di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, ovvero al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali».

4.9

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Respinto

«1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle seguenti cinque aree classico-umanistica, scientifica, tecnica, artistica, musicale».

4.70

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

Respinto

4.1

LORENZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre». Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «nei primi due anni», con le altre: «nel primo anno»; al comma 4, sostituire

Le parole da: «Al comma 1» a: «tre» respinte; seconda parte preclusa

la parola: «secondo» con la parola: «primo»; sopprimere il comma 5 e al comma 6 sopprimere le parole: «negli ultimi tre anni».

4.100

GUBERT

Precluso *Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre».*

4.101

GUBERT

Respinto *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale,» con le seguenti: «in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale».*

4.10

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tecnologica» con la seguente: «professionale».*

4.11

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Al comma 1, dopo le parole: «tecnica e tecnologica,» inserire la seguente: «tecnico-professionale,».*

4.2

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Respinto *Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Essa si articola in un biennio propedeutico diversificato e di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo di istruzione seguito da un corso triennale di indirizzo».*

4.12

BEVILACQUA, MARRI, PACE

**Trasformato
nell'odg n. 63**

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In ogni caso, in essa l'insegnamento si ispira essenzialmente all'esercizio della criticità del sapere e della sua valenza etica e a promuovere una formazione profonda, cui sensibilità umanistica e rigore scientifico concorrono inseparabilmente. La scuola secondaria consolida, riorganizza e sviluppa le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, sostiene e incoraggia le attitudini e le vocazioni degli studenti, preparandone conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non

universitaria o all'inserimento culturalmente consapevole nel mondo del lavoro».

4.27

MASULLO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sostenendoli» con le seguenti: «di sostenerli» e aggiungere dopo la parola: «responsabilità», la parola: «sociale». **Respinto**

4.102

GUBERT

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «capacità adeguate» con le seguenti: «capacità idonee». **Respinto**

4.25

BRIGNONE, BRIENZA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «oppure». **Inammissibile**

4.72

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o all'esercizio delle responsabilità connesse alla formazione e alla conduzione di una famiglia o di altre vocazioni personali non rientranti nel mondo del lavoro». **Respinto**

4.103

GUBERT

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale». **Respinto**

4.34

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «tendenzialmente in numero inferiore agli attuali» con le seguenti: «nel quadro di una loro riduzione». **Ritirato**

4.13

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di sviluppare capacità di studio e di approfondimento, ogni indirizzo viene ca- **Ritirato**

ratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale».

4.35

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La scuola secondaria superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne».

4.14

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Ritirato *Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, il ciclo secondario nell'area tecnico-professionale, si realizza nelle scuole professionali provinciali accreditate».

4.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Respinto *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel biennio della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuola e formazione professionali».

4.15

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema dell'istruzione professionale di competenza regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

2. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciuti come sede per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

4.38

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alle regioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo».

4.41

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

Respinto

4.4

LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole: «è garantita» con le seguenti: «è agevolata».

Respinto

4.16

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo le parole: «è garantita» aggiungere le seguenti: «, verificata la necessità,».

Respinto

4.17

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi» con le seguenti: «a un'area o a indirizzi diversi ovvero alla formazione professionale».

**Le parole da:
«Al comma 3» a: «a
indirizzi diversi» re-
spinte;
seconda parte
preclusa**

4.44

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sostituire le parole: «da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi» con le seguenti: «a un'area o a indirizzi diversi».

Precluso

4.45

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, dopo le parole: «indirizzi diversi» inserire le seguenti: «e alla formazione professionale».

Respinto

4.47

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Al comma 3, sostituire le parole da: «, mediante» fino a: «nuova scelta» con le seguenti: «. Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale in cui gli alunni si trasferiscono attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta».*

4.48

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Al comma 3, sostituire le parole: «preparazione adeguata» con le seguenti: «preparazione idonea».*

4.26

BRIGNONE

Respinto *Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel biennio del ciclo della scuola secondaria sono avviate forme sperimentali di interazione tra scuole e formazione professionale».*

4.18

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei primi due anni verranno inoltre, realizzate attività di orientamento finalizzate alla scelta degli indirizzi o al passaggio alla formazione professionale per la conclusione dell'obbligo formativo».

4.19

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciuti come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

4.50

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il passaggio da un modulo all'altro, in relazione alla diversità dei curricula e delle esperienze scolastiche pregresse, indipendentemente dalla partecipazione alle iniziative didattiche di cui al comma 3, avviene sempre mediante prove adeguate che garantiscano l'efficacia e l'utilità del nuovo inserimento».

4.76

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 4.

Respinto

4.23

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Respinto

«4. Nei primi due anni, ottavo e nono anno di obbligo scolastico, sono attivate le sperimentazioni, di cui all'articolo 7 del decreto 9 agosto 1999, n. 323 del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.77

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, ASCIUTTI, BEVILACQUA,
RONCONI, TONIOLLI, MARRI, PACE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «In base alle attitudini degli studenti».

Respinto

4.53

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «Nel corso del secondo anno» fino a: «sulla base di un accordo quadro» con le seguenti: «Una parte delle attività del secondo anno può essere realizzata, su richiesta dei genitori e sulla base di specifica programmazione degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi mediante un accordo quadro».

Respinto

4.20

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 4, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

Respinto

4.5

LORENZI

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ambito delle convenzioni di cui al presente comma sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo per gli alunni che richiedano di iscriversi ai centri di formazione professionale riconosciuti. Tali iniziative, da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, prevedono percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 1999 per consentire la possibilità di scegliere, al termine dell'obbligo scolastico, il percorso di istru-

Respinto

zione scolastica o professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità previste al comma 3».

4.54 ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto dallo studente, che ne indica le competenze acquisite mediante idonei descrittori definiti a livello nazionale riferiti ai risultati conseguiti nel curriculum ordinario e nelle esperienze personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta formativa ed educativa».

4.55 ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Al comma 5, sostituire le parole da: «è rilasciata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'alunno deve sostenere un esame di Stato dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo».*

4.21 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Al comma 5, sostituire le parole: «è rilasciata una certificazione» con le seguenti: «è rilasciato un diploma di licenza».*

4.82 BRIGNONE

Respinto *Al comma 5, sostituire le parole: «e le competenze acquisite» con le seguenti: «, comprensiva di nulla-osta per la prosecuzione degli studi».*

4.6 LORENZI

Respinto *Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale».*

4.78 ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Al comma 7, dopo la parola: «modulare,» inserire le seguenti: «e delle attività previste al comma 6».*

4.57 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, - norme volte alla puntualizzazione e standardizzazione dei crediti formativi nel rispetto del sistema nazionale di valutazione».

Respinto

4.28

BRIGNONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Respinto

«7-bis. La scuola secondaria è composta da sezioni costituite da un numero di studenti mai superiore a venti».

4.66

ASCIUTTI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

Ritirato

«8-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, al termine del ciclo secondario nell'ambito della formazione professionale gli studenti possono sostenere un esame di Stato che dà il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria e ai corsi di diploma universitario dei settori affini».

4.7

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

Respinto

«8-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, al termine del ciclo secondario nell'ambito della formazione professionale gli studenti possono sostenere un esame di Stato che dà il diritto di accedere alla formazione superiore non universitaria e ai corsi di diploma universitario dei settori affini».

4.500

ASCIUTTI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

Respinto

«8-bis. Ogni anno, entro il 30 settembre, la Conferenza Stato-regioni riferisce al Parlamento sulla frequenza, l'andamento e i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione superiore non universitaria».

4.58

ASCIUTTI, TONIOLLI

ORDINI DEL GIORNO

V. nuovo testo

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede il passaggio da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi,

impegna il Governo

a dar corso all'indirizzo per cui tali passaggi siano deliberati dai Consigli di classe dove confluiscono le esigenze complementari degli studenti e dei genitori.

9.4216.17

RESCAGLIO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede il passaggio da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi,

impegna il Governo

a dar corso all'indirizzo per cui in tali passaggi siano tenute in considerazione anche le esigenze complementari degli studenti e dei genitori.

9.4216.17 (nuovo testo)

RESCAGLIO

(*) Accolto dal Governo

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'approvare l'articolo 4, il quale prevede l'arricchimento della formazione culturale, umana e civile degli studenti,

impegna il Governo

a collocare adeguatamente nel quadro dei programmi di apprendimento lo studio delle istituzioni con particolare riguardo alla nascita della Repubblica e all'avvento della Costituzione.

9.4216.18

RESCAGLIO

(*) Accolto dal Governo

Il Senato,

V. odg n. 2,
nuovo testo,
e odg n. 61

in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato:

a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) appare segnato da netta cesura;

b) che nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la possibilità di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si articola la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in contraddizione con l'indicata necessità di un avvio fortemente caratterizzato alle aree del triennio;

c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria, anche ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive di studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto,

impegna il Governo:

a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi;

impegna altresì il Governo:

a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento delle discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori.

9.4216.2

BISCARDI

Il Senato,

V. nuovo testo

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

ad attuare le forme di orientamento previste dal provvedimento in esame, riservando la comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro vece la patria potestà.

9.4216.60 (già em. 3.119)

GUBERT

**Non posto in
votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216,
impegna il Governo

a far sì che nell'attuazione delle forme di orientamento la comunicazione orientativa per la scelta di aree e indirizzi sia riservata allo studente e ai suoi genitori o comunque a coloro che esercitano in loro vece la patria potestà.

9.4216.60 (Nuovo testo) (*già em. 3.119*)

GUBERT

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto in
votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione,

considerato:

che il passaggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) esige la configurazione dei primi due anni della scuola secondaria superiore non come biennio unico e indistinto ma come raccordo tra scuola di base e triennio secondario superiore, anche al fine di un più preciso orientamento per le scelte successive di studio,

impegna il Governo

a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro curricolare dei primi due anni che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente e adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi.

9.4216.2 (Nuovo testo)

BISCARDI, MASULLO

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto in
votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione,

considerato:

che il triennio superiore della scuola secondaria è finalizzato all'acquisizione di capacità e competenze risultanti da accurata preparazione nelle singole discipline di studio,

impegna il Governo

a procedere ad una revisione delle classi di concorso affinché siano pienamente rispondenti ai nuovi *curricula*, con particolare attenzione ai contenuti delle discipline del triennio secondario superiore.

9.4216.61

BISCARDI, MASULLO

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto in
votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge n. 4216,

impegna il Governo

a richiamare espressamente, nella formulazione del programma quinquennale, previsto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge all'esame, e dei regolamenti previsti dal comma 6 dello stesso articolo, il principio che in ogni caso, nella scuola secondaria, l'insegnamento s'ispira essenzialmente a sviluppare l'esercizio della criticità del sapere e della sua valenza etica, e a promuovere quella formazione profonda, cui sensibilità umanistica e rigore scientifico concorrono inseparabilmente, e che sola dispone ai livelli più alti dell'istruzione e della ricerca e all'inserimento culturalmente consapevole nel mondo del lavoro.

9.4216.63 (già em. 4.27)

MASULLO, BISCARDI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

1. L'educazione degli adulti e la formazione continua si realizzano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112, e della legge 17 maggio 1999, n. 144».

4.0.2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Primo comma
respinto; restante
parte preclusa

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

2. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

3. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

4. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

5. Le discipline di insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

- a) approfondimento della struttura della lingua italiana;
- b) due lingue straniere;
- c) elementi di matematica applicata;
- d) storia delle civiltà contemporanee;
- e) nozioni di diritto pubblico;
- f) elementi di geografia e di economia;
- g) nozioni di scienze della comunicazione;
- h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;
- i) attività ginnico-sportiva;
- l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

6. Gli insegnamenti di cui al comma 5 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

7. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

8. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato e gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

9. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

10. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi tributi sono a totale carico dello Stato.

11. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

12. Per quanto riguarda le discipline teoriche, esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

13. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

14. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

15. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

16. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

17. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

18. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

19. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia di insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

20. Presso i centri di cui al comma 19 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazioni.

21. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

22. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

23. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

24. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione all'università o ad istituti universitari.

25. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico».

Precluso *Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro».

4.0.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Respinto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Ogni scuola secondaria superiore può attuare specifici progetti di corsi post-diploma di specializzazione non universitaria nonchè corsi di formazione permanente aperti a coloro che, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, intendano riqualificarsi.

2. I corsi post-diploma possono prevedere un sistema duale scuola-lavoro. Il tempo-scuola non deve comunque essere inferiore a due terzi del monte orario complessivo.

3. Le scuole, in completa autonomia organizzativa e didattica e in collaborazione con gli enti locali, le imprese ed eventualmente consorzandosi con altre scuole, predispongono i progetti, organizzano le risorse, sovrintendendo allo svolgimento dei corsi.

4. Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza, oppure di specializzazione. Quest'ultimo richiede il superamento di prove di profitto».

4.0.200

BRIGNONE

Respinto *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le scuole professionali hanno pari dignità rispetto alle altre scuole secondarie e si caratterizzano per un accentuato e specifico orientamento allo svolgimento delle professioni.

2. La formazione professionale e il rilascio delle relative qualifiche sono di competenza della regione, che può a sua volta delegare alla provincia l'organizzazione e la gestione dei corsi e dei progetti formativi integrati».

4.0.201

BRIGNONE, BRIENZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

1. Ad ogni studenti viene assegnato, sin dal primo anno di scuola, un libretto personale sul quale sono riportati i percorsi scolastici, le certificazioni, i crediti, le esperienze culturali acquisite nelle istituzioni scolastiche anche all'estero, le esperienze più significative extrascolastiche e extracurricolari.

2. Durante il percorso scolastico dell'obbligo il libretto personale è conservato dalla scuola di frequenza e viene consegnato all'interessato con l'assolvimento dell'obbligo stesso. Successivamente il libretto è aggiornato, su richiesta dell'interessato, dall'autorità preposta.

3. La frequenza positiva di qualsiasi segmento di studi annuale o modulare comporta l'acquisizione di un credito formativo da annotarsi sul libretto personale e che può essere fatto valere ai fini della ripresa degli studi interrotti o del passaggio da un'area o indirizzo a un altro.

4. In attesa dell'emanazione del Sistema nazionale di valutazione, il valore dei crediti formativi può essere modificato, a giudizio del consiglio di classe, nella misura del 10 per cento dalla scuola presso cui si iscrive».

4.0.202

BRIGNONE, BRIENZA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Formazione permanente)

1. Corsi di formazione ed istruzione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri di formazione professionali.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditati per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

c) adottare sistemi di verifica costanti delle qualità dei corsi di formazione permanente».

4.0.70

ASCIUTTI, TONIOLLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Formazione professionale e accesso alla formazione professionale)

1. La formazione professionale costituisce e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

2. Nell'ambito della scuola di terzo ciclo la formazione professionale è articolata secondo le seguenti linee guida:

a) sostanziale coerenza e continuità tra le forme di insegnamento ad impostazione generale e quelle orientate all'avviamento a specifici settori professionali;

b) possibilità di seguire anche insegnamenti appartenenti ad indirizzi diversi da quello prescelto al fine di conseguire arricchimenti culturali e professionali;

c) collegamento con l'apprendistato;

d) possibilità di rientrare nel circuito della formazione professionale anche dopo l'inserimento nel mondo del lavoro per seguire percorsi di istruzione e formazione permanenti anche a tempo parziale;

e) possibilità di spendere i crediti scolastici certificati da un sistema scolastico ad un altro;

f) previsione di meccanismi di finanziamento del diritto allo studio che facilitino l'accesso da parte di categorie in condizioni svantaggiate consentendo di intraprendere o di non interrompere l'istruzione e la formazione.

3. Alla formazione professionale si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine della scuola di secondo ciclo.

4. Il corso di studio della formazione professionale ha durata pari a tre anni.

5. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano apposite norme di attuazione, per quanto di competenza.

6. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

4.0.10 (Testo corretto)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione)

1. Coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore possono accedere a corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione.

2. Corsi post-secondari di approfondimento della preparazione culturale, scientifica e tecnologica, artistica e musicale, di norma di durata biennale, possono essere istituiti presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sulla base di specifiche norme quadro emanate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. I corsi di cui al comma 2 danno luogo al rilascio di un diploma scolastico post-secondario».

4.0.13 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, ASCIUTTI, BEVILACQUA,
RONCONI, TONIOLLI, MARRI, PACE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 4-bis.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione)

1. Coloro che abbiano conseguito il diploma di liceo di secondo livello possono accedere a corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione.

2. Corsi di approfondimento della preparazione culturale, scientifica e tecnologica, artistica, musicale, possono essere istituiti presso tutte le tipologie di scuole di terzo ciclo, sulla base di specifiche norme quadro emanate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. I corsi di cui al comma 2 danno luogo al rilascio di un diploma scolastico post-secondario.

4. I corsi di cui al comma 2 prevedono la costituzione di crediti formativi riconoscibili ai fini dei percorsi universitari coerenti, definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale».

4.0.14

ASCIUTTI, TONIOLLI

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4216
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 5.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

EMENDAMENTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.

3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

4. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.050 miliardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire 350 miliardi per il 2001 e lire 550 miliardi per il 2002, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.300

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 5. - (*Formazione professionale*). - 1. La formazione professionale costituisce e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

2. Nell'ambito della scuola di terzo grado la formazione professionale è articolata secondo le seguenti linee guida:

a) sostanziale coerenza e continuità tra le forme di insegnamento ad impostazione generale e quelle orientate all'avviamento e a specifici settori professionali;

b) possibilità di seguire anche insegnamenti appartenenti ad indirizzi diversi da quello prescelto al fine di conseguire arricchimenti culturali e professionali;

c) collegamento con l'apprendistato;

d) possibilità di rientrare nel circuito della formazione professionale anche dopo l'inserimento nel mondo del lavoro per seguire percorsi di istruzione e formazione permanenti anche a tempo parziale;

e) possibilità di spendere i crediti scolastici certificati da un sistema scolastico ad un altro;

f) previsione di meccanismi di finanziamento del diritto allo studio che facilitino l'accesso da parte di categorie in condizioni svantaggiate consentendo di intraprendere o di non interrompere l'istruzione e la formazione».

5.9

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituita l'Agenzia nazionale per la formazione e l'aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con regolamento sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'Agenzia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;

b) partecipazione di università e ordini professionali e di una rappresentanza non maggioritaria di organi governativi.

2. Dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRR-SAE)».

5.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. La formazione continua e ricorrente si realizza nelle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della legge 24 giugno 1997, n. 196».

5.20

BRIGNONE

Respinto *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono possibili, su proposta delle autonomie scolastiche e locali, che provvederanno anche alla relativa copertura finanziaria, sperimentazioni di ordinamento che tengano conto dell'impianto generale contenuto nella riforma. Tali sperimentazioni saranno monitorate dall'Istituto Nazionale per la valutazione».

5.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge è soggetta ad un costante monitoraggio a mezzo di un sistema di supporto e di verifica dei processi e degli esiti, in rapporto agli obiettivi e agli *standard* definiti sia a livello nazionale, sia a livello dell'istituzione autonoma, mediante il ricorso all'Agenzia Nazionale per la

valutazione. I risultati dell'attività di monitoraggio sono resi pubblici annualmente».

5.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

Respinto

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole "Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti "sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari"».

5.8

ASCIUTTI, TONIOLLI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

**Parere 5ª c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.**

«Art. 5-bis.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria, all'istruzione post-secondaria di durata biennale o triennale, comprendendo almeno 1200 ore di attività didattica rivolta ad acquisire abilità e competenze atte allo svolgimento di attività professionali, tecniche, industriali, amministrative e commerciali.

2. I corsi possono essere istituiti:

a) da istituti di istruzione secondaria;

b) da centri pubblici regionali di formazione professionale post-secondaria.

3. Per gli studi con indirizzi specifici, i corsi debbono essere organizzati dagli istituti della scuola secondaria in possesso di adeguate attrezzature e mezzi.

4. Per la realizzazione dei corsi, la docenza sarà impartita da personale appartenente ad istituti di scuola secondaria fino al completamento delle ore secondo contratto, ovvero da personale appartenente a vari settori, con contratti di collaborazione».

5.0.1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Parere 5ª c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il numero di alunni per classe, in linea con la media europea, sarà comunque adeguato all'efficacia didattica e alle situazioni locali, con possibilità di deroghe per i piccoli centri e le località montane o disagiate, ove all'occasione, nella fase primaria, è da favorire la creazione di pluriclassi, al fine di evitare la perdita di identità delle piccole comunità e l'insorgenza del fenomeno del pendolarismo».

5.0.2

ASCIUTTI, TONIOLLI

Parere 5ª c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È compito della regione, in coordinamento con gli enti locali (provinciali o comunali), organizzare cicli di corsi professionali e di avviamento ai diversi mestieri e ad attività tecnico-pratiche per i giovani che, assolto l'obbligo scolastico, intendano entrare nel mondo del lavoro o delle professioni commerciali e artigianali private.

2. Individuate le esigenze – su segnalazione di enti, associazioni e imprese, e sulla base di richieste di cittadini singoli o associati – la regione, avvalendosi dei propri uffici, della consulenza delle comunità locali interessate, di esperti e di tecnici di settore, organizza e finanzia tutte le iniziative atte a favorire la preparazione dei giovani per un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro affidandone però la gestione, quando sia possibile e salvo il diritto di controllo, agli enti pubblici e privati (comuni, imprese, associazioni) interessati. La regione istituisce inoltre uffici territoriali di consulenza specifica per coloro che desiderano aprire esercizi commerciali, artigianali o professionali.

3. Per attività o mestieri il cui fabbisogno è limitato o per i quali le iscrizioni sono minime (calzolaio, arrotino, barbiere, tappezziere), l'ente locale cura l'affidamento dei richiedenti a professionisti locali in qualità di apprendisti, assumendo i costi delle attrezzature indispensabili nonché di un equo compenso all'istruttore, relativamente al periodo di impegno».

5.0.3

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

**Parere 5ª c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.**

«Art. 5-bis.

1. L'istruzione e la formazione professionale successive al periodo di scuola obbligatoria, e finalizzate all'inserimento nel lavoro, rientrano nella responsabilità e competenza delle regioni nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni curano la formazione professionale e l'avvio al lavoro dei giovani attraverso l'istituzione diretta di corsi di qualificazione, comprese le scuole d'arte - a livello provinciale e comunale - e favorendo la creazione da parte degli enti locali, istituzioni e organizzazioni private, industrie e strutture lavorative interessate.

2. Gli Istituti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assorbiti dagli omologhi Istituti tecnici assumendone titolazione, programmi, sviluppo e qualità didattico-tecniche, previa riqualificazione, mediante corsi specifici, dei docenti provenienti dagli Istituti professionali, ove ritenuto necessario. Il riscontro di eventuali carenze di specializzazione professionale può essere colmato istituendo nuovi indirizzi di istituto tecnico. In relazione alla preparazione professionale, sia successiva al periodo dell'obbligo, sia relativa alla frequenza di un percorso tecnico-professionale, è data facoltà ai singoli Istituti di inserire nel quadro disciplinare, senza stravolgerne la valenza e l'efficacia essenziale, nuove materie, secondo specifiche esigenze e richieste provenienti dalle singole realtà locali».

5.0.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

**Parere 5ª c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.**

«Art. 5-bis.

1. Nel rispetto rigoroso di quanto previsto negli articoli precedenti, una commissione tecnica di docenti, presidi e ispettori con almeno venti anni di onorato servizio, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, dopo essere stati selezionati a livello nazionale predispone i programmi di insegnamento, la loro scansione annuale di massima, il numero di ore di lezione settimanali per ogni singola disciplina in relazione ai diversi percorsi e secondo le diverse finalità formative di ogni singolo triennio secondario superiore e i tipi di verifica da effettuare. Per problemi specifici, la commissione potrà servirsi, di volta in volta, di studiosi e tecnici specializzati di settore, convocati appositamente come consulenti. I programmi sono formulati in modo sintetico, essenziale, ben coordinato con quanto già studiato nelle fasi precedenti del medesimo orientamento.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione si ispira a criteri di continuità con la tradizione culturale italiana, senza peraltro esclu-

dere elementi innovativi determinati dall'evoluzione dei saperi, dalla nascita di nuove discipline e, per quel che concerne i percorsi tecnico-professionale ed artistico, dalle esigenze sociali e del territorio».

5.0.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

**Parere 5º c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La retribuzione dei docenti oltre che alla dignità della funzione, deve essere commisurata anche al riconoscimento della maggiore professionalità, del maggior carico di responsabilità educativa e dei maggiori oneri di aggiornamento che la funzione comporta a seconda dei diversi gradi scolastici. Nel quadro dell'integrazione europea essa non deve essere comunque inferiore a quella media dei docenti pari grado dei paesi dell'Unione europea».

5.0.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

**Parere 5º c.p.
contrario
ex art. 81 Cost.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. 1. Al ruolo direttivo (con qualifica dirigenziale), si accede esclusivamente tramite concorsi pubblici per titoli ed esami che devono prevedere prove adeguate di accertamento della professionalità. Possono accedere a tali concorsi solo docenti con un'anzianità nei ruoli di almeno sette anni e con due anni di tirocinio nella funzione di vicario (vicepreside).

2. La funzione vicariale non è elettiva ma anch'essa concorsuale, a livello regionale. Possono accedervi i docenti con non meno di cinque anni di insegnamento.

3. Il sistema di reclutamento tramite concorso tende a garantire la selezione del personale più qualificato e idoneo alla mansione da ricoprire. I ruoli dei presidi sono diversificati e non intercambiabili, in relazione ai vari gradi dell'istruzione e, all'interno della secondaria di secondo grado, in rapporto alla specificità dei vari percorsi al fine di garantire il massimo livello di professionalità e una direzione idonea a perseguire le finalità particolari del tipo di studi scelto dall'alunno.

4. La retribuzione del personale direttivo deve essere equiparata a quella dirigenziale di altre amministrazioni dello Stato; essa è rapportata comunque a quella prevista nei paesi dell'Unione europea per la medesima funzione.

5. Il Preside è il rappresentante legale oltre che il massimo responsabile dell'istituto scolastico. Presiede ogni organismo interno alla sua scuola. Sceglie i propri collaboratori secondo le esigenze dell'istituto, nel numero previsto dalla normativa.

6. Il Preside può essere trasferito con provvedimento disciplinare o licenziato per inettitudine o abuso d'ufficio dopo due procedimenti ispettivo-amministrativi o dopo una sentenza penale. In casi di particolare gravità e urgenza può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Provveditore agli studi motivato per iscritto e sul quale deve pronunciarsi il Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni, pena l'invalidità del provvedimento».

5.0.10

ASCIUTTI, TONIOLLI

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam. 4.8 (Bevilacqua e altri)	151	138	001	005	132	070	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendamento 4.1 (Lorenzi)	152	141	001	005	135	071	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam.4.41 (Asciutti, Toniolli)	148	143	004	012	127	072	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam.4.66 (Asciutti, Toniolli)	158	156	002	017	137	079	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam.4.500 (Asciutti, Toniolli)	150	149	000	016	133	075	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam. 4.06, primo comma, (Bevi- lacqua e altri)	156	154	002	015	137	078	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam.4.0.70 (Asciutti, Toniolli)	151	147	001	013	133	074	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam. 5.300 (Bevilacqua e altri)	153	147	000	015	132	074	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.4216.Emendam.5.4 (Asciutti, Toniolli)	151	143	001	007	135	072	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0760 del 02-02-2000 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO			C	C	C	C	C		
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	R	R	F	F	F	F	F	F	F
AVOGADRO ROBERTO	R								
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C					C	
BARBIERI SILVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASINI GIUSEPPE					F	F			
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	F	F		F	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	C	C	C		C	C
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	R			R	F	F		R	R
BISCARDI LUIGI		C	C	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO			C	C	C	C	C		C
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO				F		F	F		F
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	F		A	A			A		A

Seduta N. 0760 del 02-02-2000 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
COVIELLO ROMUALDO			C	C	C	C		C	C
COZZOLINO CARMINE					F				
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	R	R							
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ANNA DINO			F						
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	A	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO				C	C			C	
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO				F	F				
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C		C	C	C	C		C	
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DOLAZZA MASSIMO		F							
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C		C	C	C	C		C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C				C	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C					C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAUSTI FRANCO			F	F	F	F	F	F	

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MACERATINI, MAGNALBÒ e BONATESTA. – «Disposizioni per il riconoscimento dei diritti della persona anziana» (4448).

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: GERMANÀ ed altri. – «Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari» (233); PEDRIZZI e MONTELEONE. – «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari» (647) e PEDRIZZI ed altri. – «Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108» (2189), già deferiti in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) – su richiesta della Commissione stessa – sono trasferiti in sede deliberante per connessione con il disegno di legge n. 4151.

Interrogazioni

PROVERA, PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'ambito della missione Arcobaleno sono stati finanziati progetti di cooperazione da realizzarsi in territorio albanese ad opera di organizzazioni non governative (ONG) italiane,

si chiede di conoscere:

quanti siano in dettaglio i progetti finanziati, quale sia il titolo di ciascun progetto e l'importo relativo;

in quali località del territorio albanese tali progetti avrebbero dovuto essere realizzati;

quali siano le date di attribuzione alle relative ONG dei progetti di cooperazione sopracitati e le date di erogazione dei fondi;

l'elenco delle ONG alle quali i relativi progetti sono stati affidati, quanti di questi progetti siano stati completati, quanti non lo siano ancora ed eventualmente quali ostacoli sussistano per il loro completamento.

(3-03402)

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Tolmezzo (Udine) ha in corso il contratto per l'affitto dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri in scadenza il 31 marzo 2004;

che per effetto degli aggiornamenti ISTAT l'ammontare della locazione è di lire 32.359.730 per il 1998 e di lire 32.699.500 per il 1999;

che dall'1 aprile 1993 al 31 marzo 1998 non sono stati corrisposti gli importi risultanti dall'adeguamento ISTAT;

che per effetto dei punti precedenti il credito maturato dal comune di Tolmezzo ammonta a complessive lire 78.761.250;

che il comune di Tolmezzo dall'11 dicembre 1997 ha in corso un contratto di locazione in comodato gratuito dell'immobile destinato ad alloggi di servizio della Compagnia carabinieri di Tolmezzo con durata sino al giorno antecedente a quello del decreto di approvazione del contratto di locazione definitivo;

che, nonostante i ripetuti solleciti, non si è addivenuti alla emissione del decreto di approvazione per cui l'immobile è utilizzato da oltre due anni senza la corresponsione di alcun canone di affitto e con l'obbligo della manutenzione;

che, ancora, la stessa amministrazione comunale attende l'emissione di un ulteriore decreto di approvazione del contratto di locazione degli uffici utilizzati dalla polizia stradale il cui importo è di lire 13.300.000 annue,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sovrapposta;

se non ritenga di dare immediate disposizioni affinché al comune di Tolmezzo vengano corrisposti gli importi dei canoni di locazione scaduti nonché gli importi degli aggiornamenti;

quali siano i motivi per cui non vengano emessi i decreti di approvazione dei contratti definitivi in modo da regolarizzare le posizioni e per fare in modo che il comune di Tolmezzo possa contare sulle entrate dei canoni di locazione e non solo intervenire con fondi propri per le manutenzioni di un immobile che attualmente non è nella sua disponibilità.

(3-03403)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Dipartimento del territorio – ufficio del territorio di Udine con comunicazione emessa in data 13 gennaio 2000 ha trasmesso al comune di Paluzza (Udine) la conclusione delle operazioni previste dal piano straordinario recupero arretrato con l'indicazione della relativa rendita catastale delle unità immobiliari;

che nell'avviso si avverte che oltre alla pubblicazione del manifesto «nessuna altra formalità di notifica verrà effettuata nei confronti dei possessori interessati» e ciò in contrasto con il contenuto del comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, in cui è prevista la necessità della notifica alle persone interessate;

che, come già più volte contestato, la procedura adottata non appare idonea a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati, impedendo di fatto l'esercizio dei diritti dei contribuenti a proporre ricorso nei termini fissati;

che i tabulati trasmessi, oltre ad essere di difficile comprensione per la stragrande maggioranza dei cittadini, contengono una serie infinita di imprecisioni e di errori tali che molti comuni hanno inteso protestare con l'invio di lettere al Dipartimento del territorio per segnalare le difficoltà che la procedura adottata comporta per le amministrazioni interessate e per la pratica impossibilità di dar corso alle procedure nei termini fissati;

che, a titolo di esempio, sempre nel comune di Paluzza il signor Aldo Puntel compare in due partite diverse per effetto di un errore nella data di nascita ma ciò che ha colpito è che alla partita 1000059 sia stata classata una unità immobiliare (una casa di abitazione A/3 classe 2ª) costituita da ben 918,0 vani cui corrisponde una rendita catastale di lire 67.105.800 e quindi un valore ai fini delle imposte di lire 6.710.580.000;

che la conseguenza in termini di tasse da pagare, per il solo 1999, ai soli fini ICI, è di lire 35.031.000 (a Paluzza l'aliquota è del 5.0 per mille) tenendo naturalmente conto della riduzione delle 200.000 per la prima casa e se si considera l'intero periodo di vigenza dell'imposta (dal 1993 al 1999) la somma è di lire 238.585.000 per non aggiungere le immancabili sanzioni, gli interessi, eccetera;

che per comprendere l'ordine di grandezza dell'errore l'edificio è posto nella frazione di Cleulis che conta all'incirca 550 abitanti e che nei tempi migliori esistevano non più di 200 «fuochi» (famiglie);

che tali assurdità sono la conseguenza di un lavoro svolto in forma frettolosa e senza i dovuti riscontri in quanto probabilmente i termini di scadenza del piano di recupero straordinario non hanno permesso di svolgere il lavoro di controllo che in questi casi era quanto mai necessario, anche in considerazione delle procedure adottate;

che gli uffici periferici si trovano molto spesso nelle condizioni di dover operare solo per correggere i dati che provengono dalla SOGEI a causa:

di errate intestazioni;

di aggiornamento delle «intestazioni parziali» così definite dalla stessa SOGEI a seguito della meccanizzazione delle volture in cui viene variata solo la ditta interessata dalla nota con l'annullamento delle intestazioni precedenti e delle quali non si trova più traccia se non ricorrendo ad una visura «ampliata»;

di attribuzione di quote non rispondenti ai titoli;

che le amministrazioni comunali si sono viste recapitare negli ultimi giorni dell'anno i tabulati in previsione che a far data dall'1º gennaio 2000 non era più possibile utilizzare lo strumento semplificato per la notifica che qui si contesta;

che pertanto i tabulati contengono errori di ogni genere: dalla mancata indicazione degli indirizzi dei comproprietari, dalla mancata indicazione delle quote di comproprietà, dai riferimenti toponomastici, dalla presenza di persone ancora intestatarie benché decedute e per le quali esistono le domande di voltura, eccetera;

che la SOGEI per dimostrare la sua operatività nel recupero dell'arretrato, in molti casi, ha «fatto pulizia» convalidando intestazioni per

le quali gli uffici periferici avevano evidenziato delle irregolarità, con la conseguenza che non è più possibile risalire ai casi che dovevano essere oggetto di ulteriore verifica;

che conoscendo la professionalità degli uffici periferici, ed in modo particolare quelli del dipartimento di Udine, non può essere loro ascritta alcuna responsabilità al riguardo, avendo essi semplicemente adempiuto ad un preciso ordine di inviare alle amministrazioni comunali i tabulati così come elaborati al solo scopo di evitare le procedure di notifica entro la data del 31 dicembre 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di sospendere immediatamente le procedure poste in essere per procedere, invece, alla normali notifiche per la conoscenza delle rendite catastali ai diretti interessati così come previsto dalla legge finanziaria per il 2000;

se nel caso specifico del signor Aldo Puntel non si debba far ricorso all'istituto dell'autotutela annullando il classamento in atti e procedendo alla rettifica d'ufficio;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover porgere le scuse ufficiali ad un cittadino che per colpa di un errore degli uffici si è venuto a trovare, suo malgrado, al centro di commenti e strane congetture;

quali sarebbero stati gli effetti per quel contribuente nel caso in cui, dopo la scadenza dei termini, non ci si fosse accorti dell'errore e pertanto il classamento fosse divenuto definitivo;

se non si debbano acquisire dagli uffici periferici le informazioni sulle conseguenze derivanti dalle azioni poste in essere dalla SOGEI in occasione delle procedure connesse con il recupero dell'arretrato;

se per il recupero dell'arretrato alla SOGEI sia dovuto un compenso per ogni pratica e, in caso affermativo, quante siano le pratiche «evase».

(3-03404)

LARIZZA, MIGONE, TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'annuncio di 700 esuberanti e della cassa integrazione per migliaia di lavoratori alla FIAT Meccanica di Mirafiori desta molte preoccupazioni tra i lavoratori e nell'opinione pubblica torinese;

che il processo produttivo dello stabilimento in questione ha subito negli anni una consistente innovazione sia nella produzione dei motori che dei cambi;

che anche per lo stabilimento automobilistico della FIAT Rivalta fatti e notizie suscitano da tempo forti preoccupazioni sulla certezza del suo futuro produttivo;

che questi fatti specifici si collocano, a causa della debolezza del settore auto, in un quadro di incertezza che potrebbe coinvolgere l'intero gruppo FIAT anche se negli ultimi anni non sono mancati risultati positivi per alcuni settori;

che il settore dell'auto, circa il 50 per cento del fatturato del gruppo FIAT, dà segni di continuo indebolimento sui mercati mondiali e in particolare su quello europeo che nel 1999 si è attestato al 9,6 per cento contro il 10,9 del 1998, collocandosi così al settimo posto;

che altrettanto significativo è l'arretramento sul mercato italiano dell'auto che ha visto i marchi FIAT attestarsi a fine 1999 al 35,7 per cento a fronte del 39,3 dell'anno precedente;

che nonostante le previsioni ottimistiche per la «nuova Punto» rimane un quadro d'incertezza che per i prossimi anni potrebbe aggravarsi, anche per effetto di una maggiore e aggressiva concorrenza soprattutto di coreani e giapponesi;

che secondo notizie di stampa sempre più insistenti e suffragate da pareri di autorevoli commentatori la FIAT auto sarebbe alla ricerca di un alleato (forse la Daimler-Chrysler), di un socio, di un compratore o comunque di una soluzione in grado di rafforzare la presenza sulle diverse fasce del mercato e in particolare nei segmenti medio-alti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti specifici inerenti gli stabilimenti automobilistici dell'area torinese e delle ipotesi che vanno maturando per l'assetto del settore auto e dell'intero gruppo FIAT;

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali negli stabilimenti della Meccanica Mirafiori e di Rivalta;

quali misure si intenda predisporre per facilitare accordi capaci di garantire una solida base produttiva e la continuità del ruolo strategico del settore auto in Italia.

(3-03405)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* – Premesso:

che è superfluo ripercorrere le tappe che hanno condotto allo smembramento prima, alla devastazione poi, dello straordinario patrimonio professionale e umano della società Belleli;

che è superfluo pure rilevare come le reiterate richieste di chiarezza circa le responsabilità aziendali, sindacali, politiche ed istituzionali non hanno prodotto al momento alcun risultato, probabilmente a causa di «coperture» inconfessabili che continuano a preservare la vecchia proprietà da azioni sanzionatorie sia sotto il profilo civile che penale, e con essa gli ultimi responsabili degli *iter* penalizzanti a cui l'azienda è stata sottoposta;

che non è superfluo però, nel momento in cui continua a chiedersi chiarezza sull'intera vicenda, indirizzare l'attenzione verso due questioni fondamentali:

nell'immediato, la puntuale corresponsione ai dipendenti Belleli della cassa integrazione che, sbandierata ai quattro venti da cinici soggetti politici come una grande conquista, non rappresenta invece che un minimo momento risarcitorio dei danni

incalcolabili che circa 2.000 famiglie hanno ingiustamente subito;

l'individuazione puntuale del futuro dell'azienda e dei circa 2.000 lavoratori, i quali non possono continuare ad essere sottoposti ad uno stillicidio che dura ormai dal lontano 1993,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali la corresponsione della cassa integrazione ai dipendenti Belleli si sia scontrata con notevoli ritardi sì da determinare una clamorosa azione di protesta da parte di due operai Belleli, Pietro D'Amato e Giuseppe Moscato, che, saliti sulla torre faro, hanno minacciato il suicidio ove la ormai drammatica situazione non trovasse tempestivamente soluzione adeguata;

quali azioni si intenda assumere nei confronti dell'INPS al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni;

se non ritenga, il Presidente del Consiglio, di dover avocare a sé l'intera questione, dopo i risultati fallimentari dei Ministri dell'industria e del lavoro, in maniera da chiarire in quale direzione dovrà muoversi quel che rimane dell'azienda, quale il ruolo di ABB, Halter Marine e Itainvest, quali i settori strategici verso cui indirizzare la ripresa, quale la eventuale collocazione per il personale dipendente:

si chiede, infine, di conoscere se risultino responsabilità civili e penali legate alla sostanziale distruzione di una realtà che fino a poco tempo fa ancora costituiva un modello anche in campo internazionale.

(3-03406)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI ORIO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le principali strade di collegamento tra i centri maggiori e minori della Marsica, di competenza provinciale, si presentano in uno stato di obsolescenza e abbandono, in assenza di regolari interventi di manutenzione e modernizzazione da parte dell'ente gestore;

che numerosi incidenti, anche mortali, si verificano con impressionante regolarità lungo tali tratte, specialmente durante la stagione invernale, caratterizzata da frequenti gelate e presenza di nebbia in banchi, che rendono particolarmente rischiosa la guida;

che in data 31 gennaio 2000 si è verificato l'ennesimo gravissimo incidente, con un maxi-tamponamento di circa 20 auto e il coinvolgimento di numerose persone, tra cui molti bambini che si recavano a scuola;

considerato:

che la manutenzione ordinaria, e interventi strutturali su fondo e banchine, nonchè l'ammodernamento della segnaletica, in particolare di quella sperimentale antinebbia, potrebbero ridurre significativamente i rischi per gli utenti;

che tali interventi potrebbero rientrare ampiamente nelle competenze di bilancio e di intervento dell'ente gestore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

verificare se tutti i necessari atti di intervento di manutenzione ordinaria sulle tratte stradali in questione siano stati messi in essere dall'ente gestore;

considerare la necessità di provvedere con interventi straordinari all'ammodernamento delle tratte stradali a maggior rischio nell'area della Marsica.

(4-17980)

VERALDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 10 febbraio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1981, n. 175) recante: «Approvazione del nuovo testo della concessione speciale III relativa ai viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori» prevede attualmente tariffe agevolate pari al 50 per cento se il viaggio avviene con la contemporanea presenza del non vedente e del suo accompagnatore e del 27 per cento se il cieco o l'accompagnatore viaggiano da soli;

che nulla è previsto a livello legislativo per il trasporto aereo mentre l'unica agevolazione al riguardo esistente è quella nascente da una convenzione del 20 dicembre 1972, tra l'Alitalia e l'Unione italiana ciechi (non risulta stipulata con altre organizzazioni rappresentative dei non vedenti), che prevede una riduzione del 30 per cento per i ciechi ed i loro accompagnatori;

attesa la rilevanza sociale che deve riconoscersi ad ogni iniziativa diretta a tutelare e favorire al meglio la categoria dei disabili,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile e non rinviabile l'attivazione di un provvedimento diretto a:

rivedere l'attuale tariffa agevolata applicata in forza del citato decreto ministeriale 10 febbraio 1981 in favore dei ciechi e dei loro accompagnatori, prevedendo per il non vedente la completa gratuità dei viaggi sulle Ferrovie dello Stato e, nel caso di viaggi finalizzati per visite mediche, esami clinici o interventi operatori, anche per l'accompagnatore;

ampliare tali agevolazioni al trasporto aereo in considerazione dello sviluppo che tale vettore ha ormai assunto nel contesto del vivere quotidiano e della necessità, sempre più cogente, di usufruire di rapidi collegamenti specie per le categorie dei disabili.

(4-17981)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con la pubblicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2000)» sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999 decorrono alcuni termini legati alla sua entrata in vigore ed in modo particolare agli adempi-

menti connessi con quanto previsto all'articolo 12, comma 4, riguardanti le provvidenze per la riduzione dei costi di riscaldamento;

che si stabilisce, infatti, che le riduzioni avranno effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che la previsione contenuta al punto 4 della lettera c), ultimo periodo, così come sostituito dalla legge finanziaria n. 488 per il 2000, riguarda l'estensione delle provvidenze alle frazioni dei comuni non metanizzate di fascia climatica «E» escluse dall'elenco redatto dal Ministro delle finanze e da individuarsi annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati e che dovranno essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

che l'Unione europea ha già confermato per tutto il 2000 il proprio nulla-osta con decisione del 17 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità del 23 dicembre 1999, n. serie L331) sulle norme agevolative;

che pertanto le provvidenze contenute nei punti 1), 2), 3) e anche nella prima parte del punto 4) del citato comma 4 possono avere immediata efficacia con l'emissione del primo dei decreti,

si chiede di sapere:

quanto tempo si debba attendere affinché venga emesso il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non essendoci impedimenti che ne possano ritardare la pubblicazione ed avendo a disposizione tutti gli elementi e le autorizzazioni necessarie comprese quelle comunitarie;

se, per il 2000, l'importo della riduzione possa essere fissato in misura maggiore delle 200 lire al litro fissate con il decreto del 1999, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel frattempo;

se ci siano altri elementi che ostacolino anche l'introduzione della modifica contenuta nella legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 39, comma 1 (ribadita con la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) della legge n. 488 del 1999) che permette di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata (*carbon tax*) nonché di consentire una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento nella misura che sarà indicata per il 2000.

(4-17982)

BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che negli anni '80 i fratelli Fusillo individuarono la Bioimpianti, piccola società che operava a Noci in provincia di Bari, costruendo limitati impianti di depurazione a servizio di imprese e piccole industrie, e la acquistarono rastrellando quote di tale società che versava in difficoltà economiche;

che prima che i Fusillo diventassero soci di maggioranza della Bioimpianti questa aveva concorso quale impresa minore e in misura adeguata alle proprie potenzialità ad una gara bandita dall'Acquedotto pugliese per la concessione del servizio di gestione di impianti di depurazione nella provincia di Foggia,

si chiede di sapere se sia vero:

che in considerazione delle sue capacità tecnico-organizzative fu affidata alla Bioimpianti la gestione di alcuni piccoli impianti di tale provincia tra i quali quello di maggiore consistenza era l'impianto a servizio dell'abitato di Cerignola;

che quando la Fimco assunse il controllo della Bioimpianti si procedette immediatamente a sostituire con persone di fiducia l'organico dei tecnici che fino a quel momento si era occupato dell'attività di gestione;

che in particolare si affidò l'incarico della direzione del servizio all'ingegner Nicola Lamanna, che pare avesse non notevole esperienza in tale attività;

che la Fiusis si attivò poi successivamente presso i servizi dell'ente per acquisire quelle benevolenze che potessero agevolare la rapida occupazione di ogni spazio possibile;

che risale a quel periodo il contratto di consulenza o la assunzione alle dipendenze della Fiusis - così era stata ribattezzata la Bioimpianti - della figlia del dirigente dell'acquedotto pugliese responsabile del settore depurazione, lo stesso che si sarebbe occupato dell'allestimento delle procedure di gara relative all'affidamento in gestione degli impianti alla scadenza dei contratti in essere;

che nelle ultime gare per l'affidamento del servizio di gestione, espletate nei primi mesi dell'anno 1998, la Fiusis, che nel frattempo vedeva l'ingegner Lamanna operare quale sub-commissario dell'acquedotto pugliese con specifica funzione di coordinamento delle attività di gestione, si aggiudicava oltre il 40 per cento di tutti gli impianti ricadenti nella regione Puglia, alcuni dei quali dotati di tecnologie assolutamente complesse che avrebbero meritato l'affidamento ad impresa dotata di adeguata esperienza;

che tanto si è reso possibile in quanto i requisiti di partecipazione alla gara, approntati dai tecnici di settore dell'acquedotto pugliese, erano evidentemente inadeguati rispetto alle attività che si andavano assegnando;

che le conseguenze negative di tale improprietà di scelta non hanno tardato a manifestarsi in quanto la Fimco ebbe subito a dimostrare di non essere in grado di mettere in opera le migliori ai processi di depurazione da essa stessa proposte;

che infatti tali migliorie, se così possono definirsi considerato che sono state contestate perfino dagli stessi servizi dell'ente, sono state completate ben oltre i tre mesi previsti a far tempo dalla consegna degli impianti;

che nel frattempo molti degli impianti affidati in gestione a tale società non effettuavano alcun trattamento scaricando liquami bruti nei ricettori finali;

che la assoluta imperizia nella conduzione di impianti complessi ha provocato (episodio di cui non si conoscono precedenti nella storia della gestione di impianti) addirittura la esplosione del digestore di una importante stazione di trattamento (ad Andria) a seguito di una manovra azzardata che solo per miracolosa circostanza non ha avuto conseguenze sulla vita degli operatori;

che di tale episodio è stata interessata la procura della Repubblica competente che ha sottoposto a sequestro penale l'impianto di Andria, cui apparteneva l'opera esplosa;

che però, dopo un breve periodo durante il quale la gestione dell'opera veniva affidata ad altra impresa quale custode giudiziario, con provvedimento assolutamente atipico l'autorità inquirente dissequestrava l'impianto riaffidandolo all'impresa Fimco dietro l'impegno di quest'ultima di riportare le opere al loro originario stato, come se nulla quindi fosse accaduto, stendendosi così un velo pietoso sull'irreparabile danno ambientale nel frattempo prodottosi e senza assumere alcuna cautela per evitare che ulteriori danni alla incolumità delle persone, alla salute pubblica ed alla integrità delle opere pubbliche potessero in futuro verificarsi;

che l'ente autonomo acquedotto pugliese voleva rescindere i rapporti, ma dopo il dissequestro tale decisione rientrò in tutta fretta;

che sulla base delle premesse innanzi riassunte l'impresa Fimco, che nella sua storia avrà costruito al massimo una decina di impianti di depurazione di modestissime dimensioni, si attesta oggi come una delle maggiori imprese nella gestione di impianti di depurazione a servizio di interi ambiti territoriali.

Si chiede inoltre di sapere:

se – ove risulti positivo il doveroso riscontro sui fatti in premessa – sia proprio in virtù di tali precedenti che un parlamentare è stato nominato Sottosegretario al Ministero dell'ambiente;

se anche il Presidente del Consiglio ritenga che solo in virtù degli errori si acquisti esperienza e se tra gli errori possano annoverarsi comportamenti che potrebbero apparire illeciti.

(4-17983)

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con lettera del 24 dicembre 1999, prot. P. T./2624/6.911 (222), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione della pianificazione territoriale ha fornito il riscontro all'esposto relativo ad interventi in zone E1 ed E3 in comune di Cercivento;

che il contenuto della lettera è il seguente: «Con l'esposto indicato in oggetto, Legambiente lamenta la realizzazione di opere edilizie in area di vincolo paesaggistico ambientale, classificate dal vigente programma di fabbricazione come zone E1 ed E3 nelle quali gli interventi ammessi richiedono l'approvazione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione, attualmente inesistente. Per quanto attiene a tale profilo della questione, il comune di Cercivento con nota in data 23 marzo 1999 ha il-

lustrato che il requisito dei piani particolareggiati o di lottizzazione trova il proprio fondamento nell'esigenza di porre a carico del concessionario le spese di urbanizzazione. Nel caso di specie, in assenza di opere di urbanizzazione comunali non si è reputato opportuno far precedere il rilascio dei titoli autorizzativi dall'adozione di un apposito piano particolareggiato, al quale si potrebbe addivenire in futuro qualora se ne ravvivasse la necessità. Orbene, la scrivente Direzione non ritiene di condividere tale assunto in ragione del fatto che la normativa di attuazione dettata dal vigente strumento urbanistico prescrive espressamente, per gli interventi ammessi nelle zone omogenee E1, E2, E3, l'adozione di uno strumento attuativo, precludendo gli interventi diretti. Si ribadiscono, pertanto, le considerazioni esposte a riscontro del quesito formulato dal comune di Cercivento in data 11 ottobre 1999 con il quale si chiedevano chiarimenti proprio in ordine agli articoli 24 e seguenti delle norme tecniche di attuazione del vigente programma di fabbricazione. In particolare, preme evidenziare che il peculiare rilievo ambientale di tali aree implica una particolare tutela dei siti ed impone un'interpretazione particolarmente restrittiva della disposizione del piano. Posto, dunque, che le N.T.A. del vigente programma di fabbricazione prescrivono l'adozione di appositi strumenti attuativi in relazione alla particolare natura dell'area, le stesse sono da ritenersi vincolanti con la conseguenza che gli interventi edilizi avrebbero dovuto essere preceduti dall'adozione di un piano particolareggiato o di lottizzazione. Di non minore importanza appare, inoltre, la necessità di rispettare rigorosamente le prescrizioni anche per quanto attiene al tipo d'interventi ammessi in tali aree che devono essere destinati a soddisfare esigenze primarie senza comportare alcuna alterazione al delicato equilibrio idrogeologico e naturale esistente. A tale riguardo, si ricorda che la classificazione delle strutture come rifugi e bivacchi si ricava dagli articoli 19 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1997 che pone puntuali limiti alla loro qualificazione in ragione dell'uso cui sono destinati e delle esigenze che sono volti a soddisfare. In conclusione si ritiene che gli interventi siano stati realizzati sulla base di un provvedimento che potrebbe essere dichiarato illegittimo in quanto non conforme alla normativa di piano vigente, con la conseguenza che nessuna sanzione potrà gravare sui privati concessionari ai quali è stato rilasciato il prescritto titolo, la cui validità potrebbe essere inficiata da una sentenza con la quale il giudice amministrativo riconosca l'illegittimità del provvedimento e la non sanabilità degli interventi eseguiti. A tale proposito giova ricordare l'obbligo della pubblica amministrazione di vagliare la possibilità di annullare gli atti illegittimamente emessi. La pubblica amministrazione, infatti, dispone del potere di autoannullamento d'ufficio che si sostanzia nell'annullamento dei propri atti tutte le volte che lo esiga l'interesse pubblico in presenza di vizi di legittimità dell'anno stesso. L'annullamento è un potere amministrativo di secondo grado con il quale viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi originari nell'atto medesimo. Il potere di annullamento d'ufficio è un potere generale della pubblica amministrazione

e non occorre una espressa previsione di legge per il suo esercizio, fermo restando che l'attività dell'amministrazione deve essere comunque ispirata al soddisfacimento di un interesse pubblico, quale risulta dalla comparazione tra l'interesse a far valere il vizio dell'atto ed ottenere il conseguente ripristino dello stato dei luoghi ed il diritto soggettivo dei privati – che hanno ottenuto una regolare concessione edilizia sulla cui base hanno edificato – che verrebbe leso dal successivo annullamento. Distinti saluti – Il Direttore di servizio Dottoressa Serena Stulle Da Ros»,

si chiede di sapere:

se la lettera costituisca, da sola, denuncia di attività illecita da parte dell'amministrazione comunale;

quali conseguenze derivino dalla mancata attività di autotutela in pendenza dell'esposto per un atto emesso da una pubblica amministrazione;

se esistano da parte del Ministro in indirizzo, possibilità di intervento al fine di garantire la legalità del caso sollevato.

(4-17984)

RUSSO SPENA. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale. – Premesso:

che nella provincia di Napoli oltre centomila sono le pratiche di invalidità civile e sul lavoro giacenti all'esame dell'INPS;

che trascorrono quattro-cinque anni prima dell'accertamento dei requisiti per la liquidazione delle competenze della pensione d'invalidità;

che l'INPS di Napoli, secondo fonti delle associazioni di categoria, ha giacente presso i propri uffici quattromila-cinquemila libretti di pensioni già pronti e che non vengono ancora recapitati ai legittimi destinatari perché devono essere «siglati» dai funzionari della prefettura di Napoli;

che l'INPS di Napoli ha previsto l'utilizzo di venticinque suoi addetti per affrontare i contenziosi legali, mentre per le pratiche «normali» sono utilizzati solo cinque addetti;

che si sta creando una situazione di emergenza sociale e di disinformazione non più sopportabile per i cittadini napoletani,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che si stia creando una forte discriminazione tra gli invalidi a Napoli, tra chi può permettersi una assistenza legale per vedersi riconosciuti i propri diritti e chi, invece, non può;

se non si intenda intervenire presso la sede di Napoli dell'INPS per sollecitare un rafforzamento di organici del nucleo valutativo dei requisiti per le pensioni di invalidità;

se non si ritenga di sollecitare la prefettura di Napoli affinché acceleri il rilascio dei cinquemila libretti già pronti e non ancora «siglati» dai propri uffici;

se non si ritenga che a Napoli si stiano violando le più elementari garanzie civili e, in particolar modo, quelle costituzionali che prevedono il diritto all'assistenza;

se non si intenda intervenire presso INPS, prefettura, ASL di Napoli e provincia per segnalare la necessità di una corretta informazione sulle problematiche delle pensioni d'invalidità istituendo presso le sedi territoriali INPS uno «sportello unico informativo» per gli assistiti.

(4-17985)

PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 1° gennaio 1998 la società Aeroporti di Roma cedeva la gestione dei servizi di *catering* per le compagnie aeree alla società Ligabue Air Catering;

che al tavolo di contrattazione ministeriale (composto dal Ministero dei trasporti, Aeroporti di Roma, Ligabue Air Catering ed organizzazioni sindacali) la società aggiudicatrice si impegnava a mantenere in servizio tutti i dipendenti, a garantire lo stesso tipo di trattamento economico e lo stesso contratto;

che, conseguentemente alla perdita di un contratto con la compagnia aerea Thai, la Ligabue Air Catering ha provveduto alla messa in mobilità dal 1° febbraio 2000 di 58 lavoratori;

che più volte dal 1998 ad oggi i dipendenti della Ligabue Air Catering hanno sottolineato, ai vertici della società, di trovarsi sotto organico, tanto che in questo lasso di tempo sono state necessarie circa 4.000 ore di lavoro straordinario;

che l'ancora inattuato decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, prevede la realizzazione, nonchè la gestione, da parte della società Aeroporti di Roma, di un impianto centralizzato per i servizi aeroportuali, che consentirebbe l'aumento degli investimenti, una programmazione certa, maggiori garanzie occupazionali e la realizzazione di economie di scala;

che la Camera dei deputati ha in parte accolto l'ordine del giorno n. 9/5809/11 con il quale si impegna il Governo a convocare un tavolo istituzionale che riunisca i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle aziende, al fine di sviluppare le opportune strategie per lo sviluppo ed il rilancio delle aree aeroportuali, per il mantenimento e l'eventuale incremento dei livelli occupazionali, a cominciare proprio dalle realtà più critiche come l'aeroporto di Fiumicino,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare il posto di lavoro dei 58 dipendenti della Ligabue Air Catering;

se non si ritenga opportuno dare rapida attuazione al decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, particolarmente per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto centralizzato di stoccaggio e lavaggio materiale *catering* di Fiumicino;

se non si ritenga necessario convocare immediatamente il tavolo istituzionale sulla ristrutturazione del sistema aeroportuale, così come sollecitato dalla Camera dei deputati.

(4-17986)

